

**EMENDAMENTI 001-141**

presentati da Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori

**Relazione****Christel Schaldemose****A8-0444/2018**

Promuovere l'equità e la trasparenza per gli utenti commerciali dei servizi di intermediazione online

Proposta di regolamento (COM(2018)0238 – C8-0165/2018 – 2018/0112(COD))

---

**Emendamento 1****Proposta di regolamento****Considerando 1***Testo della Commissione*

(1) I servizi di intermediazione online, che possono contribuire a migliorare il benessere dei consumatori e sono sempre più utilizzati nei settori sia privato che pubblico, sono elementi determinanti per l'imprenditorialità, il commercio e l'innovazione. Offrono accesso a nuovi mercati e opportunità commerciali permettendo alle imprese di esplorare i vantaggi del mercato interno. Inoltre, permettono ai consumatori dell'Unione di sfruttare tali vantaggi, in particolare grazie alla maggiore possibilità di scelta di prodotti e servizi *offerti* online.

*Emendamento*

(1) I servizi di intermediazione online, che possono contribuire a migliorare il benessere dei consumatori e sono sempre più utilizzati nei settori sia privato che pubblico, sono elementi determinanti per l'imprenditorialità *e per nuovi modelli di business*, il commercio e l'innovazione. Offrono accesso a nuovi mercati e opportunità commerciali permettendo alle imprese di esplorare i vantaggi del mercato interno. Inoltre, permettono ai consumatori dell'Unione di sfruttare tali vantaggi, in particolare grazie alla maggiore possibilità di scelta di prodotti e servizi *e all'offerta di prezzi competitivi* online. *È tuttavia opportuno affrontare la potenziale incertezza giuridica che potrebbe derivare dall'emergere di nuove tecnologie.*

## Emendamento 2

### Proposta di regolamento Considerando 2

#### *Testo della Commissione*

(2) I servizi di intermediazione online possono essere cruciali per il successo commerciale delle imprese che utilizzano tali servizi per raggiungere i consumatori. L'incremento delle intermediazioni delle transazioni attraverso i servizi di intermediazione online, alimentati da forti effetti indiretti di rete basati su dati, conduce a un aumento della dipendenza da tali servizi degli utenti commerciali, **comprese** le microimprese, piccole e medie imprese, per raggiungere i consumatori. Dato l'aumento della dipendenza, i fornitori di tali servizi spesso hanno un potere contrattuale superiore, **che consente** loro effettivamente di agire unilateralmente in un modo che può essere iniquo e quindi dannoso per gli interessi legittimi dei loro utenti commerciali e, indirettamente, **anche** dei consumatori dell'Unione.

#### *Emendamento*

(2) I servizi di intermediazione online possono essere cruciali per il successo commerciale delle imprese che utilizzano tali servizi per raggiungere i consumatori. L'incremento delle intermediazioni delle transazioni attraverso i servizi di intermediazione online, alimentati da forti effetti indiretti di rete basati su dati, conduce a un aumento della dipendenza da tali servizi degli utenti commerciali, **compresi i lavoratori autonomi e le** microimprese **e le** piccole e medie imprese, per raggiungere i consumatori. Dato l'aumento della dipendenza, **che oltre alle microimprese e alle piccole e medie imprese potrebbe riguardare anche le grandi imprese**, i fornitori di tali servizi spesso hanno un potere contrattuale superiore. **Se utilizzato impropriamente, tale potere contrattuale superiore può consentire** loro effettivamente di agire unilateralmente in un modo che può essere iniquo e quindi dannoso per gli interessi legittimi dei loro utenti commerciali e, indirettamente, **ma in modo significativo**, anche **per quelli** dei consumatori dell'Unione. **I consumatori hanno accolto favorevolmente l'economia delle piattaforme online e per il loro benessere è essenziale anche un ecosistema online competitivo, equo e trasparente, in cui le imprese agiscono in modo responsabile. Quando i servizi di intermediazione online dominanti assumono il ruolo di "filtri" delle informazioni, delle possibilità di scelta e dei prezzi, anche i consumatori ne risentono. Inoltre, la mancanza di trasparenza e l'incertezza giuridica nell'economia delle piattaforme online, anche per quanto riguarda i rapporti tra imprese, potrebbero affievolire la fiducia dei consumatori nell'economia online. Il presente regolamento dovrebbe migliorare**

***l'equità e la trasparenza per gli utenti commerciali dei servizi di intermediazione online, il che in ultima analisi torna a vantaggio dei consumatori. Le conseguenze dirette che i nuovi modelli di business e i nuovi sviluppi tecnologici hanno per i consumatori sono tuttavia oggetto della proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, presentata dalla Commissione, che modifica la direttiva 93/13/CEE del Consiglio del 5 aprile 1993, la direttiva 98/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, la direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per una migliore applicazione e una modernizzazione delle norme dell'UE relative alla protezione dei consumatori<sup>1 bis</sup>.***

---

***1bis COD(2018)0090.***

### **Emendamento 3**

#### **Proposta di regolamento Considerando 3**

##### *Testo della Commissione*

(3) In modo analogo, i motori di ricerca online possono essere importanti fonti di traffico Internet per le imprese che offrono prodotti o servizi ai consumatori mediante i siti web e possono pertanto influire in modo significativo sul successo commerciale degli utenti titolari di siti web aziendali che offrono i loro prodotti o servizi online sul mercato interno. A tale riguardo, il posizionamento dei siti web controllato dai fornitori dei motori di ricerca online, compresi quei siti web mediante i quali gli utenti titolari dei siti web aziendali offrono i propri prodotti e servizi ai consumatori, ha un impatto notevole sulla scelta del consumatore e sul

##### *Emendamento*

(3) In modo analogo, i motori di ricerca online possono essere importanti fonti di traffico Internet per le imprese che offrono prodotti o servizi ai consumatori mediante i siti web e possono pertanto influire in modo significativo sul successo commerciale degli utenti titolari di siti web aziendali che offrono i loro prodotti o servizi online sul mercato interno. A tale riguardo, il posizionamento dei siti web controllato dai fornitori dei motori di ricerca online, compresi quei siti web mediante i quali gli utenti titolari dei siti web aziendali offrono i propri prodotti e servizi ai consumatori, ha un impatto notevole sulla scelta del consumatore e sul

successo commerciale di tali utenti titolari di siti web aziendali. Anche in assenza di una relazione contrattuale con gli utenti titolari di siti web aziendali, i fornitori dei motori di ricerca online possono pertanto effettivamente agire unilateralmente in un modo che può essere iniquo e quindi dannoso per gli interessi legittimi dei loro utenti titolari di siti web aziendali e, indirettamente, anche dei consumatori dell'Unione.

successo commerciale di tali utenti titolari di siti web aziendali. Anche in assenza di una relazione contrattuale con gli utenti titolari di siti web aziendali, i fornitori dei motori di ricerca online possono pertanto effettivamente agire unilateralmente in un modo che può essere iniquo, **può falsare la normale concorrenza sul mercato** e quindi **essere** dannoso per gli interessi legittimi dei loro utenti titolari di siti web aziendali e, indirettamente **ma in modo significativo**, anche **per quelli** dei consumatori dell'Unione.

#### Emendamento 4

##### Proposta di regolamento Considerando 3 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**(3 bis) In alcuni casi i sistemi operativi possono svolgere un ruolo di intermediari tra gli utenti commerciali e i consumatori. Poiché la definizione di servizi di intermediazione online di cui al presente regolamento dovrebbe essere intesa come neutra, sotto il profilo tecnologico, e comprendente i servizi indipendentemente dal loro grado di interazione con il software e l'hardware utilizzati per fornirli, quando i sistemi operativi fungono da servizi di intermediazione online ai sensi del presente regolamento, anche i fornitori di detti sistemi operativi dovrebbero essere soggetti agli obblighi stabiliti nel presente regolamento per i fornitori di servizi di intermediazione online.**

#### Emendamento 5

##### Proposta di regolamento Considerando 4

### *Testo della Commissione*

(4) La **dipendenza degli** utenti commerciali **dai** servizi di intermediazione online può anche portare a **una situazione** in cui **essi abbiano** spesso possibilità limitate di presentare ricorso laddove le azioni unilaterali dei fornitori di tali servizi diano origine a una controversia. In molti casi, tali fornitori non offrono un sistema di gestione dei ricorsi accessibile ed efficace. I meccanismi alternativi di risoluzione extragiudiziale delle controversie esistenti possono anch'essi essere inefficaci per una serie di motivi, tra cui la mancanza di mediatori specializzati e il timore di ritorsioni degli utenti commerciali.

### *Emendamento*

(4) La **natura del rapporto tra gli** utenti commerciali **e i** servizi di intermediazione online può anche portare a **situazioni** in cui **gli utenti commerciali hanno** spesso possibilità limitate di presentare ricorso laddove le azioni unilaterali dei fornitori di tali servizi diano origine a una controversia. In molti casi, tali fornitori non offrono un sistema di gestione dei ricorsi accessibile ed efficace. I meccanismi alternativi di risoluzione extragiudiziale delle controversie esistenti possono anch'essi essere inefficaci per una serie di motivi, tra cui la mancanza di mediatori specializzati e il timore di ritorsioni degli utenti commerciali.

## **Emendamento 6**

### **Proposta di regolamento** **Considerando 5**

### *Testo della Commissione*

(5) I servizi di intermediazione online e i motori di ricerca online, come pure le transazioni **commerciali** agevolate da tali servizi, hanno un potenziale transfrontaliero intrinseco e, nell'economia attuale, sono particolarmente importanti per il corretto funzionamento del mercato interno dell'Unione. Le pratiche commerciali potenzialmente sleali e dannose di alcuni fornitori di tali servizi nei confronti degli utenti commerciali e degli utenti titolari di siti web aziendali ostacolano la piena realizzazione di tale potenziale e influiscono negativamente sul corretto funzionamento del mercato interno. La piena realizzazione di tale potenziale è inoltre ostacolata dalle legislazioni divergenti di alcuni Stati membri che prevedono un grado diverso di efficacia nel disciplinare tali servizi, mentre in altri Stati membri si sta ancora

### *Emendamento*

(5) I servizi di intermediazione online e i motori di ricerca online, come pure le transazioni agevolate da tali servizi, hanno un potenziale transfrontaliero intrinseco e, nell'economia attuale, sono particolarmente importanti per il corretto funzionamento del mercato interno dell'Unione. Le pratiche commerciali potenzialmente sleali e dannose di alcuni fornitori di tali servizi, **che abusano della propria posizione** nei confronti degli utenti commerciali e degli utenti titolari di siti web aziendali, **e la mancanza di meccanismi di ricorso adeguati** ostacolano la piena realizzazione di tale potenziale e influiscono negativamente sul corretto funzionamento del mercato interno **e sull'emergere di nuovi operatori di mercato**. La piena realizzazione di tale potenziale è inoltre ostacolata dalle legislazioni divergenti di alcuni Stati membri che prevedono un

considerando l'adozione di simili legislazioni; tutto ciò influenza negativamente il corretto funzionamento del mercato interno.

grado diverso di efficacia nel disciplinare tali servizi, mentre in altri Stati membri si sta ancora considerando l'adozione di simili legislazioni; tutto ciò influenza negativamente il corretto funzionamento del mercato interno.

## Emendamento 7

### Proposta di regolamento Considerando 6

#### *Testo della Commissione*

(6) Una serie uniforme e mirata di norme vincolanti dovrebbe essere pertanto fissata a livello dell'Unione per garantire un contesto commerciale online equo, prevedibile, sostenibile e sicuro nell'ambito del mercato interno assicurando, in particolare, che gli utenti commerciali dei servizi di intermediazione online possano beneficiare di un'adeguata trasparenza e di efficaci possibilità di ricorso in tutta l'Unione. Tali norme dovrebbero anche fornire *un'adeguata* trasparenza riguardo il posizionamento degli utenti titolari di siti web aziendali nei risultati di ricerca generati dai motori di ricerca online. *Come pure* dovrebbero essere tali da salvaguardare il notevole potenziale di innovazione dell'intera economia delle piattaforme online.

#### *Emendamento*

(6) Una serie uniforme e mirata di norme vincolanti dovrebbe essere pertanto fissata a livello dell'Unione per garantire un contesto commerciale online equo, prevedibile, sostenibile e sicuro nell'ambito del mercato interno assicurando, in particolare, che gli utenti commerciali dei servizi di intermediazione online possano beneficiare di un'adeguata trasparenza e di efficaci possibilità di ricorso in tutta l'Unione. Tali norme dovrebbero anche fornire *adeguati incentivi per promuovere una condotta commerciale equa e proporzionata nonché* la trasparenza, *in particolare* riguardo al posizionamento degli utenti titolari di siti web aziendali nei risultati di ricerca generati dai motori di ricerca online, *inclusi i servizi di assistenza vocale. Allo stesso tempo,* dovrebbero essere tali da *riconoscere e* salvaguardare il notevole potenziale di innovazione dell'intera economia delle piattaforme online *e consentire una sana concorrenza che assicuri ai consumatori una maggiore scelta.*

## Emendamento 8

### Proposta di regolamento Considerando 7

### *Testo della Commissione*

(7) Poiché i servizi di intermediazione online e i motori di ricerca online in genere hanno dimensione globale, il presente regolamento dovrebbe applicarsi ai fornitori di tali servizi indipendentemente dal fatto che siano stabiliti in uno Stato membro o fuori dall'Unione, purché siano soddisfatte due condizioni cumulative. In primo luogo, gli utenti commerciali o gli utenti titolari di siti web aziendali dovrebbero essere stabiliti nell'Unione. In secondo luogo, gli utenti commerciali o gli utenti titolari di siti web aziendali dovrebbero, attraverso la fornitura di tali servizi, offrire i loro prodotti o servizi a consumatori situati nell'Unione almeno per parte della transazione. Tali consumatori dovrebbero essere situati nell'Unione, ma non è necessario che il loro luogo di residenza si trovi nell'Unione né che abbiano la cittadinanza di uno degli Stati membri. Di conseguenza, il presente regolamento non dovrebbe applicarsi se gli utenti commerciali o gli utenti titolari di siti web aziendali non sono stabiliti nell'Unione o se, pur essendo stabiliti nell'Unione, utilizzano i servizi di intermediazione online o i motori di ricerca online per offrire prodotti o servizi esclusivamente a consumatori stabiliti al di fuori dell'Unione o a soggetti che non sono consumatori.

### *Emendamento*

(7) Poiché i servizi di intermediazione online e i motori di ricerca online in genere hanno dimensione globale, il presente regolamento dovrebbe applicarsi ai fornitori di tali servizi indipendentemente dal fatto che siano stabiliti in uno Stato membro o fuori dall'Unione, purché siano soddisfatte due condizioni cumulative. In primo luogo, gli utenti commerciali o gli utenti titolari di siti web aziendali dovrebbero essere stabiliti nell'Unione. In secondo luogo, gli utenti commerciali o gli utenti titolari di siti web aziendali dovrebbero, attraverso la fornitura di tali servizi, offrire i loro prodotti o servizi a consumatori situati nell'Unione almeno per parte della transazione. ***Ai sensi del regolamento (CE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e al regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, ciò significherebbe che i servizi di intermediazione online e i motori di ricerca online realizzano attività dirette a consumatori situati in uno o più Stati membri, a prescindere da dove i consumatori si trovino all'interno dell'Unione.*** Tali consumatori dovrebbero essere situati nell'Unione, ma non è necessario che il loro luogo di residenza si trovi nell'Unione né che abbiano la cittadinanza di uno degli Stati membri. Di conseguenza, il presente regolamento non dovrebbe applicarsi se gli utenti commerciali o gli utenti titolari di siti web aziendali non sono stabiliti nell'Unione o se, pur essendo stabiliti nell'Unione, utilizzano i servizi di intermediazione online o i motori di ricerca online per offrire prodotti o servizi esclusivamente a consumatori stabiliti al di fuori dell'Unione o a soggetti che non sono consumatori. ***Le norme del diritto internazionale e del diritto dell'Unione relative alla scelta della legge e alla scelta del foro competente in materia contrattuale sono state concepite in relazione ai tipici***

*contratti commerciali negoziati fin nei minimi dettagli tra le parti e i loro rappresentanti legali. È lecito chiedersi in che misura tali norme siano appropriate nella situazione specifica degli accordi relativi alle piattaforme e, in generale, degli accordi nell'era digitale. Si tratta di una questione che dovrebbe essere ulteriormente esaminata.*

## Emendamento 9

### Proposta di regolamento Considerando 8

#### *Testo della Commissione*

(8) Un'ampia gamma di relazioni **commerciali** fra impresa e consumatore è intermediata online da fornitori che effettuano servizi multilaterali, essenzialmente basati sullo stesso modello organizzativo e strategico che crea l'ecosistema. Al fine di cogliere i servizi pertinenti, i servizi di intermediazione online dovrebbero essere definiti in modo preciso e tecnologicamente neutrale. In particolare, i servizi dovrebbero consistere in servizi **delle** società dell'informazione caratterizzati dall'obiettivo di facilitare l'avvio di transazioni dirette tra utenti commerciali e consumatori, indipendentemente dal fatto che le transazioni siano sostanzialmente concluse online, sul portale online del fornitore dei servizi di intermediazione online in questione o su quello dell'utente commerciale o offline. I servizi dovrebbero inoltre essere forniti sulla base di **una relazione** contrattuale tra i fornitori e gli utenti commerciali come pure tra i fornitori e i consumatori. Tale **relazione** contrattuale dovrebbe essere **considerata** in essere qualora entrambe le parti interessate esprimano l'intenzione di essere vincolate in modo verificabile e inequivocabile, senza che sia necessariamente richiesto un esplicito accordo scritto.

#### *Emendamento*

(8) Un'ampia gamma di relazioni fra impresa e consumatore è intermediata online da fornitori che effettuano servizi multilaterali, essenzialmente basati sullo stesso modello organizzativo e strategico che crea l'ecosistema. Al fine di cogliere i servizi pertinenti, i servizi di intermediazione online dovrebbero essere definiti in modo preciso e tecnologicamente neutrale. In particolare, i servizi dovrebbero consistere in servizi **della** società dell'informazione caratterizzati dall'obiettivo di facilitare l'avvio di transazioni dirette tra utenti commerciali e consumatori, indipendentemente dal fatto che le transazioni siano sostanzialmente concluse online, sul portale online del fornitore dei servizi di intermediazione online in questione o su quello dell'utente commerciale o offline, **il che significa che non è necessario alcun rapporto contrattuale tra gli utenti commerciali e i consumatori quale presupposto perché un servizio di intermediazione online rientri nell'ambito di applicazione del presente regolamento. Non dovrebbero essere inclusi i servizi nei quali la facilitazione dell'avvio di transazioni dirette tra detti utenti commerciali e i consumatori ha solo carattere marginale, ossia quei**



*servizi in cui questo non sarebbe l'obiettivo del servizio, anche qualora in un numero limitato di casi si potrebbe interpretare il servizio come una facilitazione dell'avvio di una transazione diretta tra determinati utenti commerciali e i consumatori. Quando i servizi facilitano abitualmente tali transazioni, la facilitazione dell'avvio di transazioni dirette potrebbe non essere considerata solo di carattere marginale.* I servizi dovrebbero inoltre essere forniti sulla base di **un rapporto** contrattuale tra i fornitori e gli utenti commerciali come pure tra i fornitori e i consumatori. Tale **rapporto** contrattuale dovrebbe essere **considerato** in essere qualora entrambe le parti interessate esprimano l'intenzione di essere vincolate in modo verificabile e inequivocabile, senza che sia necessariamente richiesto un esplicito accordo scritto. **Il rapporto contrattuale tra i fornitori di servizi di intermediazione online e i consumatori dovrebbe essere considerato in essere anche quando i servizi sono forniti al consumatore a fronte della comunicazione, da parte di quest'ultimo, di dati personali o di altra natura.**

## Emendamento 10

### Proposta di regolamento Considerando 9

#### *Testo della Commissione*

(9) Gli esempi dei servizi di intermediazione online considerati nel presente regolamento dovrebbero di conseguenza includere i mercati online del commercio elettronico, compresi quelli collaborativi in cui gli utenti commerciali sono attivi, i servizi delle applicazioni online dei software e i servizi online dei social media. Tuttavia, il presente regolamento non dovrebbe applicarsi agli strumenti dedicati alla pubblicità online né

#### *Emendamento*

(9) Gli esempi dei servizi di intermediazione online considerati nel presente regolamento dovrebbero di conseguenza includere i mercati online del commercio elettronico, compresi quelli collaborativi in cui gli utenti commerciali sono attivi, i servizi delle applicazioni online dei software, come ad esempio **gli store di applicazioni, i servizi di assistenza vocale e** i servizi online dei social media. **Il regolamento dovrebbe applicarsi a tali**

agli scambi pubblicitari online che non sono forniti con l'obiettivo di agevolare l'avvio di transazioni dirette e che non implicano **una relazione** contrattuale con i consumatori. Il presente regolamento non dovrebbe, inoltre, applicarsi ai servizi di pagamento online, poiché questi di per se stessi non soddisfano i requisiti applicabili, ma sono, anzi, ausiliari per loro natura alla transazione per la fornitura di prodotti e servizi ai consumatori interessati.

**servizi a prescindere da sviluppi emergenti o futuri che ne modifichino il profilo tecnologico o commerciale, compresa, ad esempio, la loro interazione con sistemi operativi software.** Tuttavia, il presente regolamento non dovrebbe applicarsi agli strumenti dedicati alla pubblicità online né agli scambi pubblicitari online che non sono forniti con l'obiettivo di agevolare l'avvio di transazioni dirette e che non implicano **un rapporto** contrattuale con i consumatori. Il presente regolamento non dovrebbe, inoltre, applicarsi ai servizi di pagamento online, poiché questi di per se stessi non soddisfano i requisiti applicabili, ma sono, anzi, ausiliari per loro natura alla transazione per la fornitura di prodotti e servizi ai consumatori interessati.

## Emendamento 11

### Proposta di regolamento Considerando 9 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**(9 bis) In alcuni casi potrebbe essere difficile distinguere gli utenti commerciali dei servizi di intermediazione online dagli utenti non commerciali. Si tratta di una distinzione importante, poiché gli utenti commerciali che offrono beni o servizi ai consumatori dovrebbero essere sottoposti anche a obblighi più rigorosi nei confronti dei consumatori. In linea con la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, presentata dalla Commissione, che modifica la direttiva 93/13/CEE del Consiglio del 5 aprile 1993, la direttiva 98/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, la direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per una migliore applicazione e una modernizzazione delle norme dell'UE**

*relative alla protezione dei consumatori<sup>1 bis</sup>, non dovrebbe essere il fornitore di un servizio di intermediazione online a decidere, a sua discrezione, se un utente sia un utente commerciale o meno. Al contrario, gli utenti dei servizi di intermediazione online dovrebbero avere la possibilità di indicare se sono utenti commerciali o meno e, nel caso degli utenti commerciali, ottemperare ai propri obblighi più rigorosi nei confronti dei consumatori.*

---

<sup>1 bis</sup> COM(2018) 0185 final.

## Emendamento 12

### Proposta di regolamento Considerando 9 ter (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**(9 ter)** *La definizione di sistemi operativi complementari dovrebbe comprendere i sistemi operativi che sono essenziali per il controllo di un dispositivo mobile e che sono strettamente collegati a un servizio di intermediazione online, laddove detto servizio di intermediazione online controlla il canale principale attraverso il quale può essere installata l'applicazione, e lo sviluppo e l'aggiornamento del sistema operativo sono forniti o controllati, indirettamente o direttamente, dal fornitore del servizio di intermediazione online collegato. Questa definizione di sistemi operativi complementari dovrebbe applicarsi ai servizi a prescindere da sviluppi emergenti o futuri che ne modifichino il profilo tecnologico o commerciale, tra cui, ad esempio, l'uso del controllo vocale.*

## Emendamento 13

**Proposta di regolamento**  
**Considerando 10**

*Testo della Commissione*

(10) In linea con la pertinente giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea e alla luce del fatto che la posizione di dipendenza degli utenti commerciali è stata osservata principalmente rispetto ai servizi di intermediazione online che servono da accesso ai consumatori, intesi come persone fisiche, la nozione di consumatore utilizzata per delineare l'obiettivo del presente regolamento è da intendersi riferita unicamente a persone fisiche che agiscono per fini che esulano dalla loro attività commerciale, industriale, artigianale o professionale.

*Emendamento*

(10) In linea con la pertinente giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea e alla luce del fatto che la posizione di dipendenza degli utenti commerciali è stata osservata principalmente rispetto ai servizi di intermediazione online che servono da accesso ai consumatori, intesi come persone fisiche, la nozione di consumatore utilizzata per delineare l'obiettivo del presente regolamento è da intendersi riferita unicamente a persone fisiche che agiscono per fini che esulano dalla loro attività commerciale, industriale, artigianale o professionale. ***Pertanto, ai fini del presente regolamento i servizi di intermediazione online che si limitano esclusivamente a dirigere od orientare offerte di beni e servizi di imprese verso altre imprese non sono inclusi nell'ambito di applicazione, in quanto non vi sono conseguenze dirette per i consumatori.***

**Emendamento 14**

**Proposta di regolamento**  
**Considerando 11**

*Testo della Commissione*

(11) ***Per ragioni di coerenza***, la definizione di motore di ricerca online utilizzata nel presente regolamento dovrebbe essere ***allineata alla*** definizione utilizzata nella direttiva (UE) 2016/1148 del Parlamento e del Consiglio<sup>3</sup>.

*Emendamento*

(11) La definizione di motore di ricerca online utilizzata nel presente regolamento dovrebbe essere ***più ampia della*** definizione utilizzata nella direttiva (UE) 2016/1148 del Parlamento e del Consiglio<sup>3</sup>. ***Considerando la rapidità dell'innovazione, la definizione dovrebbe essere neutra sotto il profilo tecnologico. In particolare, la definizione dovrebbe essere intesa nel senso che comprende anche le richieste vocali.***

<sup>3</sup> Direttiva (UE) 2016/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2016, recante misure per un livello comune elevato di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi nell'Unione (GU L 194 del 19.7.2016, pag. 1).

<sup>3</sup> Direttiva (UE) 2016/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2016, recante misure per un livello comune elevato di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi nell'Unione (GU L 194 del 19.7.2016, pag. 1).

## Emendamento 15

### Proposta di regolamento Considerando 12

#### *Testo della Commissione*

(12) Allo scopo di proteggere in modo efficace gli utenti commerciali *ove necessario*, il presente regolamento dovrebbe applicarsi *quando i termini e le condizioni di una relazione* contrattuale, indipendentemente dal loro titolo o dalla loro forma, *non sono negoziati individualmente dalle parti. Il fatto che i termini e le condizioni siano o meno stati negoziati individualmente dovrebbe essere determinato in base a una valutazione complessiva, per la quale il fatto che alcune disposizioni possono essere state negoziate individualmente non è di per sé decisivo.*

#### *Emendamento*

(12) Allo scopo di proteggere in modo efficace gli utenti commerciali, il presente regolamento dovrebbe applicarsi *ai termini e alle condizioni di un rapporto contrattuale tra fornitori di servizi di intermediazione online e utenti commerciali*, indipendentemente dal loro titolo o dalla loro forma.

## Emendamento 16

### Proposta di regolamento Considerando 12 bis (nuovo)

#### *Testo della Commissione*

#### *Emendamento*

*(12 bis) I fornitori di servizi di intermediazione online possono fornire o controllare altri servizi o software, il che in alcuni casi potrebbe offrire la possibilità di utilizzare tali software o servizi per eludere gli obblighi imposti dal presente regolamento ai fornitori di servizi di intermediazione online. Senza estendere a tali software o servizi l'ambito*

*di applicazione del presente regolamento e le prescrizioni in esso stabilite, è opportuno che i fornitori di servizi di intermediazione online non utilizzino tali software o servizi per eludere gli obblighi fissati per i servizi di intermediazione online. Nell'ambito del presente regolamento il controllo va inteso ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, ossia si ha controllo in presenza di diritti, contratti o altri mezzi che conferiscono, da soli o congiuntamente, e tenuto conto delle circostanze di fatto o di diritto, la possibilità di esercitare un'influenza determinante sull'attività di un'impresa. Tale influenza determinante potrebbe essere esercitata in particolare tramite diritti di proprietà o di godimento sulla totalità o su parti del patrimonio di un'impresa, o tramite diritti o contratti che conferiscono un'influenza determinante sulla composizione, sulle deliberazioni o sulle decisioni degli organi di un'impresa.*

## Emendamento 17

### Proposta di regolamento Considerando 13

#### *Testo della Commissione*

(13) Per assicurare che i termini e le condizioni generali di una relazione contrattuale consentano agli utenti commerciali di determinare le condizioni commerciali per l'utilizzo, la cessazione e la sospensione dei servizi di intermediazioni online, e di ottenere la prevedibilità riguardo *alla* loro *relazione* commerciale, tali termini e condizioni dovrebbero essere redatti in un linguaggio chiaro e *privo di ambiguità* che sia facilmente comprensibile da un utente commerciale medio. I termini e le condizioni non si dovrebbero considerare

#### *Emendamento*

(13) Per assicurare che i termini e le condizioni generali di una relazione contrattuale consentano agli utenti commerciali di determinare le condizioni commerciali per l'utilizzo, la cessazione e la sospensione dei servizi di intermediazioni online, e di ottenere la prevedibilità riguardo *al* loro *rapporto* commerciale, tali termini e condizioni dovrebbero essere redatti in un linguaggio chiaro e *intelligibile* che sia facilmente comprensibile da un utente commerciale medio. I termini e le condizioni non si dovrebbero considerare redatti in un

redatti in un linguaggio chiaro e **privo di ambiguità** quando sono vaghi, non specifici o non dettagliati su questioni commerciali importanti e quindi **che** non danno agli utenti commerciali un ragionevole grado di prevedibilità sugli aspetti più importanti della relazione contrattuale.

linguaggio chiaro e **intelligibile** quando sono vaghi, non specifici o non dettagliati su questioni commerciali importanti e quindi non danno agli utenti commerciali un ragionevole grado di prevedibilità sugli aspetti più importanti della relazione contrattuale. **Inoltre, un linguaggio fuorviante a causa delle formulazioni scelte non dovrebbe essere considerato chiaro e intelligibile.**

## Emendamento 18

### Proposta di regolamento Considerando 13 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**(13 bis) Al fine di garantire non solo la trasparenza, ma anche l'equità nei rapporti tra i fornitori di servizi di intermediazione online e i loro utenti commerciali, anche i termini e le condizioni generali dovrebbero essere equi e proporzionati, tenendo conto della natura delle attività del fornitore del servizio di intermediazione online e dell'utente commerciale. I termini e le condizioni non dovrebbero essere considerati equi e proporzionati se, ad esempio, si discostano nettamente dalle buone pratiche commerciali nello specifico comparto economico in cui opera il servizio di intermediazione online o se contravvengono ai principi di buona fede e correttezza. Nel valutare questi requisiti generali, è opportuno che le autorità incaricate dell'applicazione della legge tengano conto anche della natura e della finalità del contratto, delle circostanze del caso e degli usi e delle pratiche dell'attività commerciale.**

## Emendamento 19

### Proposta di regolamento Considerando 13 ter (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**(13 ter) Per garantire che agli utenti commerciali risulti sufficientemente chiaro dove sono commercializzati i loro beni o servizi e chi ne sono i destinatari, i fornitori di servizi di intermediazione online dovrebbero garantire trasparenza ai loro utenti commerciali per quanto riguarda gli eventuali canali aggiuntivi e i potenziali programmi affiliati che il servizio di intermediazione online può utilizzare per commercializzare beni o servizi.**

## Emendamento 20

### Proposta di regolamento Considerando 14

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

(14) La garanzia della trasparenza dei termini e delle condizioni generali può esser essenziale per promuovere **relazioni** commerciali sostenibili e per prevenire comportamenti sleali a detrimento degli utenti commerciali I fornitori di servizi di intermediazione online dovrebbero pertanto anche assicurare che i termini e le condizioni siano facilmente reperibili a tutti i livelli **della relazione** contrattuale, anche dagli utenti commerciali potenziali nella fase precontrattuale, e che qualsiasi modifica a tali termini e condizioni sia notificata agli utenti commerciali entro un termine di preavviso stabilito che sia ragionevole e proporzionato alla luce delle specifiche circostanze e che sia almeno di 15 giorni. **Tale termine** di preavviso non **dovrebbe** applicarsi quando, e nella misura in cui, l'utente commerciale in questione vi

(14) La garanzia della trasparenza dei termini e delle condizioni generali può essere essenziale per promuovere **rapporti** commerciali sostenibili e per prevenire comportamenti sleali a detrimento degli utenti commerciali I fornitori di servizi di intermediazione online dovrebbero pertanto anche assicurare che i termini e le condizioni siano facilmente reperibili a tutti i livelli **del rapporto** contrattuale, anche dagli utenti commerciali potenziali nella fase precontrattuale, e che qualsiasi modifica a tali termini e condizioni sia notificata agli utenti commerciali entro un termine di preavviso stabilito che sia ragionevole e proporzionato alla luce delle specifiche circostanze e che sia almeno di 15 giorni, **ovvero di almeno 30 giorni, se la modifica impone all'utente commerciale di effettuare adeguamenti**



rinunci in modo esplicito o quando, e nella misura in cui, la necessità di attuare immediatamente la modifica, senza rispettare i suddetti termini, derivi da un obbligo legale a cui il fornitore del servizio è soggetto in forza della legislazione nazionale o dell'Unione.

*tecnicamente significativi dei suoi beni o servizi per tenerne conto. La nozione di modifica non dovrebbe essere intesa in modo da comprendere le modifiche a termini e condizioni di natura puramente amministrativa, come la modifica di un numero di telefono o di un indirizzo del fornitore. In via eccezionale, i termini di preavviso non dovrebbero applicarsi quando, e nella misura in cui, l'utente commerciale in questione vi rinunci in modo esplicito o quando, e nella misura in cui, la necessità di attuare immediatamente la modifica, senza rispettare i suddetti termini, derivi da un obbligo legale a cui il fornitore del servizio è soggetto in forza della legislazione nazionale o dell'Unione; parimenti, non dovrebbero applicarsi quando il fornitore agisca per far fronte a rischi che potrebbero danneggiare il servizio, i consumatori o altri utenti o porre loro problemi di sicurezza, dal momento che, data la diversità di contenuti che gli utenti commerciali distribuiscono attraverso i servizi di intermediazione online, potrebbero presentarsi rischi e pratiche imprevisti che richiedono un'azione immediata. Gli utenti commerciali dovrebbero avere il diritto di risolvere il contratto entro 15 giorni dalla ricezione della notifica di una modifica che ritengono rechi loro pregiudizio.*

## **Emendamento 21**

### **Proposta di regolamento Considerando 14 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(14 bis) In generale, la presentazione di nuovi beni o servizi ai servizi di intermediazione online da parte dell'utente commerciale dovrebbe essere considerata un'azione chiara e affermativa. Tuttavia, poiché in alcuni casi le modifiche dei termini e delle*

*condizioni potrebbero richiedere cambiamenti significativi da parte dell'utente commerciale per conformarsi ai nuovi termini e condizioni, l'utente commerciale non dovrebbe essere obbligato a non aggiornare i propri beni e servizi, ad esempio per quanto riguarda il contenuto dei servizi, mentre si prepara a conformarsi ai nuovi termini e condizioni. Pertanto, nei casi in cui il termine di preavviso è di 30 giorni perché le modifiche ai termini e alle condizioni generali di contratto impongono all'utente commerciale di apportare adeguamenti tecnici significativi ai propri beni o servizi, il fatto che l'utente commerciale presenti nuovi beni e servizi o li aggiorni non dovrebbe essere considerato una rinuncia automatica al termine di preavviso. Il fornitore di servizi di intermediazione online dovrebbe aspettarsi che le modifiche ai termini e alle condizioni impongano all'utente commerciale di effettuare adeguamenti tecnici significativi quando, ad esempio, vengono rimosse o aggiunte intere caratteristiche del servizio di intermediazione online cui gli utenti commerciali avevano accesso, o quando gli utenti commerciali potrebbero essere costretti a riprogrammare i loro beni e servizi per poter continuare a operare sulla piattaforma. Nei casi in cui agli utenti commerciali vengono notificate contemporaneamente più modifiche dei termini e delle condizioni, solo la modifica che si prevede ragionevolmente richiederà adeguamenti tecnici significativi da parte dell'utente commerciale dovrebbe essere soggetta al periodo di preavviso di 30 giorni e alla deroga dalla rinuncia automatica al periodo di preavviso.*

**Emendamento 22**

**Proposta di regolamento  
Considerando 15**

### *Testo della Commissione*

(15) Allo scopo di proteggere gli utenti commerciali un tribunale competente dovrebbe avere la possibilità di stabilire che i termini e le condizioni non conformi **non sono vincolanti per l'utente commerciale interessato**, con effetti ex nunc. Qualsiasi conclusione in tal senso da parte di un tribunale dovrebbe tuttavia interessare solo le specifiche disposizioni dei termini e delle condizioni non conformi. Le disposizioni rimanenti dovrebbero restare valide e applicabili, nella misura in cui possono essere dissociate da quelle non conformi. Modifiche improvvise ai termini e alle condizioni esistenti possono perturbare in modo significativo le operazioni dell'utente commerciale. Al fine di limitare tali effetti negativi sugli utenti commerciali, e per scoraggiare tale comportamento, le modifiche effettuate in violazione dell'obbligo di fornire un preavviso stabilito andrebbero pertanto considerate nulle o prive di effetto, cioè, come se non fossero mai esistite con effetti erga omnes ed ex tunc.

### **Emendamento 23**

#### **Proposta di regolamento Considerando 16**

### *Testo della Commissione*

(16) Un fornitore di servizi di intermediazione online può avere motivazioni legittime per decidere di sospendere o cessare la fornitura dei suoi servizi, in tutto o in parte, a un determinato utente commerciale, anche rimuovendo dalla piattaforma singoli prodotti o servizi di un determinato utente commerciale o eliminando di fatto i risultati della ricerca. Considerato tuttavia che tali decisioni possono influire notevolmente sugli

### *Emendamento*

(15) Allo scopo di proteggere gli utenti commerciali **e di garantire la certezza del diritto a entrambe le parti**, un tribunale competente dovrebbe avere la possibilità di stabilire che i termini e le condizioni non conformi sono **nulli e privi di validità**, con effetti ex nunc. Qualsiasi conclusione in tal senso da parte di un tribunale dovrebbe tuttavia interessare solo le specifiche disposizioni dei termini e delle condizioni non conformi. Le disposizioni rimanenti dovrebbero restare valide e applicabili, nella misura in cui possono essere dissociate da quelle non conformi. Modifiche improvvise ai termini e alle condizioni esistenti possono perturbare in modo significativo le operazioni dell'utente commerciale. Al fine di limitare tali effetti negativi sugli utenti commerciali, e per scoraggiare tale comportamento, le modifiche effettuate in violazione dell'obbligo di fornire un preavviso stabilito andrebbero pertanto considerate nulle o prive di effetto, cioè, come se non fossero mai esistite con effetti erga omnes ed ex tunc.

### *Emendamento*

(16) Un fornitore di servizi di intermediazione online può avere motivazioni legittime per decidere di sospendere, **limitare** o cessare la fornitura dei suoi servizi, in tutto o in parte, a un determinato utente commerciale, anche rimuovendo dalla piattaforma singoli prodotti o servizi di un determinato utente commerciale o eliminando di fatto i risultati della ricerca. **Può altresì essere soggetto all'obbligo giuridico di**

interessi dell'utente commerciale interessato, quest'ultimo dovrebbe essere opportunamente informato **delle relative** motivazioni. L'esposizione delle motivazioni dovrebbe permettere agli utenti commerciali di accertare se vi siano margini per contestare la decisione e, di conseguenza, aumentare le loro possibilità di un efficace ricorso ove necessario. Richiedere l'esposizione delle motivazioni dovrebbe inoltre contribuire a prevenire o rimediare qualsiasi involontaria rimozione di contenuti online forniti dagli utenti commerciali che il fornitore erroneamente considera illegali, in linea con la raccomandazione (UE) 2018/334 della Commissione<sup>4</sup>. L'esposizione delle motivazioni dovrebbe identificare la ragione o le ragioni oggettive della decisione, in base alle indicazioni enunciate in precedenza dal fornitore nei termini e nelle condizioni, e fare riferimento in modo proporzionato alle relative circostanze che hanno condotto a tale decisione.

***rimuovere taluni contenuti o di sospendere, limitare o cessare la fornitura dei suoi servizi, in tutto o in parte.*** Considerato tuttavia che tali decisioni possono influire notevolmente sugli interessi dell'utente commerciale interessato, quest'ultimo dovrebbe essere opportunamente informato ***in anticipo della cessazione, limitazione o sospensione, salvo nei casi in cui un fornitore di servizi di intermediazione online sia soggetto all'obbligo giuridico di sospendere, limitare o cessare immediatamente i suoi servizi. È anche possibile che si verifichino situazioni in cui il fornitore dei servizi di intermediazione online non abbia l'obbligo giuridico, come nel caso del richiamo di un prodotto disposto dalle autorità di vigilanza del mercato, di cessare i suoi servizi, ma nutra comunque dubbi ragionevoli circa la sicurezza di un bene o servizio o circa l'idoneità dello stesso per i minori, oppure sospetti una contraffazione o una frode. In simili eventualità, è opportuno che il fornitore dei servizi di intermediazione online possa agire immediatamente per tutelare i consumatori. Tuttavia, in tali casi eccezionali in cui la fornitura di servizi potrebbe essere sospesa, limitata o cessata immediatamente, all'utente commerciale dovrebbero comunque essere esposte le motivazioni della sospensione, limitazione o cessazione dei servizi.*** L'esposizione delle motivazioni dovrebbe permettere agli utenti commerciali di accertare se vi siano margini per contestare la decisione e, di conseguenza, aumentare le loro possibilità di un efficace ricorso ove necessario. Richiedere l'esposizione delle motivazioni dovrebbe inoltre contribuire a prevenire o rimediare qualsiasi involontaria rimozione di contenuti online forniti dagli utenti commerciali che il fornitore erroneamente considera illegali, in linea con ***la raccomandazione (UE) 2018/334 della Commissione. In alcuni casi, la decisione del fornitore di servizi di intermediazione***

*online si basa su segnalazioni effettuate da terzi. Tali segnalazioni possono essere usate impropriamente dai concorrenti. La raccomandazione (UE) 2018/334<sup>4</sup> della Commissione dispone che le segnalazioni siano adeguatamente motivate e sufficientemente precise da consentire al prestatore di servizi di hosting interessato di prendere una decisione coscienziosa e informata riguardo ai contenuti cui si riferisce la segnalazione. I fornitori dei servizi di intermediazione online dovrebbero pertanto essere tenuti a trasmettere all'utente commerciale le informazioni relative al contenuto della segnalazione quando la decisione di sospendere, limitare o cessare la fornitura dei servizi fa seguito a una segnalazione da parte di un terzo, affinché l'utente commerciale possa agevolmente confutare segnalazioni palesemente infondate. L'esposizione delle motivazioni dovrebbe identificare la ragione o le ragioni oggettive della decisione, in base alle indicazioni enunciate in precedenza dal fornitore nei termini e nelle condizioni, e fare riferimento in modo proporzionato alle relative circostanze che hanno condotto a tale decisione, salvo nel caso in cui un fornitore di servizi di intermediazione online abbia l'obbligo giuridico di non divulgarle o possa dimostrare che l'utente commerciale interessato ha ripetutamente violato i termini e le condizioni applicabili, determinando la sospensione, limitazione o cessazione.*

---

<sup>4</sup> Raccomandazione (UE) 2018/334 della Commissione, dell'1 marzo 2018, sulle misure per contrastare efficacemente i contenuti illegali online (GU L 63, del 6.3.2018, pag. 50).

---

<sup>4</sup> Raccomandazione (UE) 2018/334 della Commissione, dell'1 marzo 2018, sulle misure per contrastare efficacemente i contenuti illegali online (GU L 63, del 6.3.2018, pag. 50).

## **Emendamento 24**

## Proposta di regolamento

### Considerando 17

#### *Testo della Commissione*

(17) Il posizionamento dei **prodotti** e dei servizi da parte del fornitore dei servizi di intermediazione online ha un impatto importante sulla scelta del consumatore e, di conseguenza, sul successo commerciale degli utenti commerciali che offrono tali **prodotti** e servizi ai consumatori. I fornitori dei servizi di intermediazione online dovrebbero pertanto delineare preventivamente i **principali** parametri che determinano il posizionamento, al fine di migliorare la prevedibilità per gli utenti commerciali, per consentire loro di comprendere meglio il funzionamento del meccanismo di posizionamento e di confrontare le pratiche di posizionamento dei vari fornitori. La nozione di parametro principale dovrebbe intendersi riferita a qualunque criterio generale, processo, segnale specifico integrato negli algoritmi o ogni altro meccanismo di aggiustamento o di retrocessione utilizzato in connessione con il posizionamento. La descrizione dei parametri principali che determinano il posizionamento dovrebbe includere anche la spiegazione di un'eventuale possibilità per gli utenti commerciali di influenzare attivamente il posizionamento a fronte di un corrispettivo, come pure i relativi effetti. Tale descrizione dovrebbe fornire agli utenti commerciali un'adeguata comprensione di come il meccanismo di posizionamento tiene conto delle caratteristiche dell'effettiva offerta di **prodotti** o servizi da parte dell'utente commerciale, e la loro rilevanza per i consumatori degli specifici servizi di intermediazione online.

#### *Emendamento*

(17) Il posizionamento dei **beni** e dei servizi da parte del fornitore dei servizi di intermediazione online ha un impatto importante sulla scelta del consumatore e, di conseguenza, sul successo commerciale degli utenti commerciali che offrono tali **beni** e servizi ai consumatori. I fornitori dei servizi di intermediazione online dovrebbero pertanto delineare preventivamente i parametri che determinano il posizionamento, al fine di migliorare la prevedibilità per gli utenti commerciali, per consentire loro di comprendere meglio il funzionamento del meccanismo di posizionamento e di confrontare le pratiche di posizionamento dei vari fornitori. ***Ove la divulgazione di tutti i parametri contenuti nei termini e nelle condizioni non sia tecnologicamente possibile o comporti la divulgazione della ponderazione di tutti i parametri individuali, dovrebbero essere presentati solo i parametri principali e le ragioni della loro importanza relativa.*** La nozione di parametro principale dovrebbe intendersi riferita a qualunque criterio generale, processo, segnale specifico integrato negli algoritmi o ogni altro meccanismo di aggiustamento o di retrocessione utilizzato in connessione con il posizionamento. La descrizione dei parametri principali che determinano il posizionamento dovrebbe includere anche la spiegazione di un'eventuale possibilità per gli utenti commerciali di influenzare attivamente il posizionamento a fronte di un corrispettivo, come pure i relativi effetti. ***Nel presentare i risultati, il servizio di intermediazione online dovrebbe indicare altresì accanto a ciascuna posizione se essa è stata influenzata da un trattamento differenziato, da un corrispettivo diretto o indiretto o da un rapporto contrattuale o di proprietà diretta.*** Tale descrizione dovrebbe fornire

agli utenti commerciali un'adeguata comprensione di come il meccanismo di posizionamento tiene conto delle caratteristiche dell'effettiva offerta di **beni** o servizi da parte dell'utente commerciale, e la loro rilevanza per i consumatori degli specifici servizi di intermediazione online. ***In base alla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio per una migliore applicazione e una modernizzazione delle norme dell'UE relative alla protezione dei consumatori, presentata dalla Commissione, i fornitori di servizi di intermediazione online dovrebbero essere tenuti a fornire ai consumatori informazioni sui parametri che incidono sul posizionamento. Fermo restando che le informazioni fornite al consumatore dovrebbero essere presentate in modo chiaro e comprensibile, adeguato alle esigenze del consumatore, le informazioni fornite all'utente commerciale e al consumatore dovrebbero in ogni caso essere sufficientemente simili, per garantire che entrambe le parti, ossia quanti offrono un bene o servizio e quanti lo stanno cercando, siano in grado di prendere decisioni con cognizione di causa sulla base di ricerche trasparenti.***

---

## Emendamento 25

### Proposta di regolamento Considerando 18

#### *Testo della Commissione*

(18) In modo analogo, il posizionamento dei siti web da parte dei fornitori dei motori di ricerca online, soprattutto di quei siti web mediante i quali le imprese offrono i loro **prodotti** e servizi ai consumatori, ha un impatto notevole sulla scelta del consumatore e sul successo commerciale

#### *Emendamento*

(18) In modo analogo, il posizionamento dei siti web da parte dei fornitori dei motori di ricerca online, soprattutto di quei siti web mediante i quali le imprese offrono i loro **beni** e servizi ai consumatori, ha un impatto notevole sulla scelta del consumatore e sul successo commerciale

degli utenti titolari di siti web aziendali. I fornitori di motori di ricerca online dovrebbero pertanto fornire una descrizione dei principali parametri che determinano il posizionamento di tutti i siti web indicizzati, compresi quelli degli utenti titolari di siti web aziendali come pure degli altri siti web. Oltre alle caratteristiche dei **prodotti** e dei servizi e la loro rilevanza per i consumatori, nel caso dei motori di ricerca online, questa descrizione dovrebbe anche consentire agli utenti titolari di siti web aziendali di ottenere una sufficiente comprensione in merito **a** all'effettiva considerazione, delle modalità e della misura di tale considerazione, di determinate caratteristiche grafiche del sito web utilizzato dagli utenti titolari di siti web aziendali, per esempio la loro ottimizzazione per la visualizzazione sui dispositivi di telecomunicazione mobile. In mancanza di **una relazione** contrattuale tra i fornitori di motori di ricerca online e gli utenti titolari di siti web aziendali, tale descrizione dovrebbe essere a disposizione del pubblico in una posizione evidente e facilmente accessibile sul motore di ricerca pertinente. Per assicurare la prevedibilità per gli utenti titolari di siti web aziendali, la descrizione dovrebbe anche essere tenuta aggiornata, e qualsiasi modifica ai parametri **principali** dovrebbe essere resa facilmente identificabile. Sebbene, **come definito nella** direttiva (UE) **206/943** del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>5</sup>, **ai fornitori sia richiesto di non divulgare i segreti commerciali in nessuna circostanza**, nel conformarsi a questo requisito di divulgazione dei principali parametri di posizionamento, la descrizione data dovrebbe perlomeno essere basata sui dati effettivi della rilevanza dei parametri di posizionamento utilizzati.

degli utenti titolari di siti web aziendali. I fornitori di motori di ricerca online dovrebbero pertanto fornire una descrizione dei parametri che determinano il posizionamento di tutti i siti web indicizzati, compresi quelli degli utenti titolari di siti web aziendali come pure degli altri siti web. ***Nei casi in cui la divulgazione di tutti i parametri contenuti nei termini e nelle condizioni non sia tecnologicamente possibile o comporti la divulgazione della ponderazione di tutti i parametri individuali, dovrebbero essere presentati solo i parametri principali e le ragioni della loro importanza relativa.*** Oltre alle caratteristiche dei **beni** e dei servizi e alla loro rilevanza per i consumatori, nel caso dei motori di ricerca online, questa descrizione dovrebbe anche consentire agli utenti titolari di siti web aziendali di ottenere una sufficiente comprensione in merito all'effettiva considerazione, delle modalità e della misura di tale considerazione, di determinate caratteristiche grafiche del sito web utilizzato dagli utenti titolari di siti web aziendali, per esempio la loro ottimizzazione per la visualizzazione sui dispositivi di telecomunicazione mobile. In mancanza di **un rapporto** contrattuale tra i fornitori di motori di ricerca online e gli utenti titolari di siti web aziendali, tale descrizione dovrebbe essere a disposizione del pubblico in una posizione evidente e facilmente accessibile sul motore di ricerca pertinente. Per assicurare la prevedibilità per gli utenti titolari di siti web aziendali, la descrizione dovrebbe anche essere tenuta aggiornata, e qualsiasi modifica ai parametri dovrebbe essere resa facilmente identificabile. Sebbene ***l'obbligo di divulgare i parametri di posizionamento non dovrebbe pregiudicare la*** direttiva (UE) **2016/943** del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>5</sup>, nel conformarsi a questo requisito di divulgazione dei principali parametri di posizionamento la descrizione data dovrebbe perlomeno essere basata sui dati effettivi della rilevanza dei parametri



di posizionamento utilizzati. *L'esistenza di una descrizione aggiornata dei principali parametri andrebbe anche a vantaggio degli utenti del motore di ricerca online che non sono utenti titolari di siti web aziendali. A volte i fornitori di motori di ricerca online possono decidere di influenzare il posizionamento in un caso specifico o di rimuovere la posizione di un sito web sulla base delle segnalazioni di terzi. Diversamente dai fornitori di servizi di intermediazione online, stante l'assenza di un rapporto contrattuale tra le parti, non ci si può attendere che i fornitori di motori di ricerca online notifichino direttamente a un utente titolare di un sito web aziendale la rimozione o la modifica del posizionamento a causa di una segnalazione. Ciononostante, un utente commerciale aziendale dovrebbe avere la possibilità di verificare la segnalazione che, nel caso specifico, ha determinato la modifica del posizionamento o la rimozione, analizzando il contenuto della segnalazione in una banca dati online pubblicamente accessibile. Ciò contribuirebbe a limitare il potenziale abuso delle segnalazioni di rimozione da parte dei concorrenti.*

---

<sup>5</sup> Direttiva (UE) 2016/943 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, sulla protezione del know-how riservato e delle informazioni commerciali riservate (segreti commerciali) contro l'acquisizione, l'utilizzo e la divulgazione illeciti (GU L 157 del 15.6.2016, pag. 1).

---

<sup>5</sup> Direttiva (UE) 2016/943 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, sulla protezione del know-how riservato e delle informazioni commerciali riservate (segreti commerciali) contro l'acquisizione, l'utilizzo e la divulgazione illeciti (GU L 157 del 15.6.2016, pag. 1).

## **Emendamento 26**

### **Proposta di regolamento Considerando 18 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**(18 bis) Affinché gli utenti**

*commerciali beneficino delle informazioni relative ai parametri di posizionamento, i risultati del posizionamento dovrebbero rispecchiare l'applicazione reale e non arbitraria di tali parametri e l'importanza relativa dei parametri divulgati dai fornitori di servizi di intermediazione online e di motori di ricerca online. Ad esempio, se più utenti commerciali si trovassero in una situazione comparabile per quanto riguarda i parametri che il fornitore ha divulgato in quanto parametri che determinano il posizionamento, essi dovrebbero potersi attendere che il posizionamento rispecchi tale situazione comparabile rispetto ai suddetti parametri.*

## **Emendamento 27**

### **Proposta di regolamento Considerando 18 ter (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(18 ter) I fornitori di motori di ricerca online spesso permettono agli utenti titolari di siti web aziendali di influenzare il posizionamento dei risultati di ricerca a fronte del pagamento di un corrispettivo. È opportuno che siano rese pubblicamente disponibili informazioni chiare e dettagliate su tale pratica, affinché gli utenti titolari di siti web aziendali e i consumatori comprendano gli effetti che il pagamento di corrispettivi produce sul posizionamento. Ciononostante, i risultati di ricerca il cui posizionamento è stato influenzato da forme di pagamento dovrebbero essere chiaramente contrassegnati, per renderli facilmente distinguibili dagli altri risultati di ricerca per i quali non è stato pagato alcun corrispettivo.*

## Emendamento 28

### Proposta di regolamento Considerando 19

#### *Testo della Commissione*

(19) Quando è lo stesso fornitore di servizi di intermediazione online a offrire determinati **prodotti** o servizi ai consumatori attraverso i suoi stessi servizi di intermediazione online, o mediante un utente commerciale che controlla, tale fornitore potrebbe entrare in concorrenza diretta con altri utenti commerciali dei suoi servizi di intermediazione online che non sono da lui controllati. In tale situazione, in particolare, è importante che il fornitore dei servizi di intermediazione online agisca in maniera trasparente e fornisca una descrizione di eventuali trattamenti differenziati, attraverso mezzi legali, commerciali o tecnici, **che possa applicare ai prodotti** o servizi che offre direttamente rispetto a quelli offerti dagli utenti commerciali. **Per assicurare la proporzionalità, tale obbligo dovrebbe applicarsi a livello della totalità dei servizi di intermediazione online, e non a livello dei singoli prodotti o servizi offerti mediante tali servizi.**

#### *Emendamento*

(19) Quando è lo stesso fornitore di servizi di intermediazione online **o di motori di ricerca online** a offrire determinati **beni** o servizi ai consumatori attraverso i suoi stessi servizi, o mediante un utente commerciale che controlla, tale fornitore potrebbe entrare in concorrenza diretta con altri utenti commerciali dei suoi servizi online che non sono da lui controllati; **ciò può rappresentare un incentivo economico per il fornitore e può porlo nelle condizioni di utilizzare il proprio controllo sul servizio di intermediazione online o sul motore di ricerca online per garantire alle proprie offerte, o a quelle di un utente commerciale da esso controllato, vantaggi tecnici o economici che potrebbe negare agli utenti commerciali concorrenti. Una condotta simile potrebbe compromettere la concorrenza leale e limitare le possibilità di scelta dei consumatori.** In tale situazione, in particolare, è importante che il fornitore dei servizi di intermediazione online **o del motore di ricerca online** agisca in maniera trasparente e fornisca una descrizione di eventuali trattamenti differenziati, attraverso mezzi legali, commerciali o tecnici, **ad esempio impostazioni predefinite, in relazione ai beni** o servizi che offre direttamente rispetto a quelli offerti dagli utenti commerciali. **I beni o servizi di un fornitore di servizi di intermediazione online o del motore di ricerca online dovrebbero essere considerati in concorrenza con quelli dei suoi utenti commerciali se i consumatori che utilizzano il servizio di intermediazione online possono ritenerli intercambiabili o sostituibili.**

## **Emendamento 29**

### **Proposta di regolamento Considerando 19 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**(19 bis) Tuttavia, è opportuno consentire eventuali trattamenti differenziati di questo tipo sui servizi di intermediazione online solo se il fornitore di servizi di intermediazione online può oggettivamente giustificare tale trattamento conformemente ai principi generali del diritto dell'Unione, quali la proporzionalità, la certezza giuridica e i principi generali desunti dalla Carta dei diritti fondamentali. Inoltre, il trattamento differenziato non deve comportare discriminazioni nei confronti di tutti gli altri utenti commerciali che offrono beni o servizi attraverso i servizi di intermediazione online; tale trattamento non dovrebbe inoltre impedire ai consumatori di continuare a scegliere e utilizzare i beni e i servizi di loro preferenza tra i beni e i servizi concorrenti offerti tramite il servizio di intermediazione online.**

## **Emendamento 30**

### **Proposta di regolamento Considerando 19 ter (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**(19 ter) Talune pratiche possono essere definitivamente considerate come sleali in qualsiasi circostanza. Tali pratiche sono elencate nell'allegato I della presente proposta. L'osservatorio UE delle piattaforme dovrebbe costantemente controllare l'applicazione e gli effetti di tale elenco di pratiche sul mercato nonché raccomandare aggiornamenti alla Commissione.**

## Emendamento 31

### Proposta di regolamento Considerando 20

#### *Testo della Commissione*

(20) La capacità di accedere e utilizzare i dati, compresi quelli personali, può consentire la creazione di valore rilevante nell'economia delle piattaforme online. Di conseguenza, è importante che i fornitori di servizi di intermediazione online forniscano agli utenti commerciali una chiara descrizione di portata, natura e condizioni del loro accesso a determinate categorie di dati e del loro utilizzo. La descrizione dovrebbe essere proporzionata e dovrebbe riferirsi alle condizioni di accesso generali, e non comportare la necessità di identificare esaustivamente i dati effettivi, o le categorie dei dati, al fine di consentire agli utenti commerciali di comprendere se possono utilizzare i dati per migliorare la loro creazione di valore, eventualmente anche ricorrendo ai servizi di dati di terze parti. Il trattamento dei dati personali dovrebbe essere conforme al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>6</sup>.

#### *Emendamento*

(20) La capacità di accedere e utilizzare i dati, compresi quelli personali, può consentire la creazione di valore rilevante nell'economia delle piattaforme online. Di conseguenza, è importante che i fornitori di servizi di intermediazione online forniscano agli utenti commerciali una chiara descrizione di portata, natura e condizioni del loro accesso a determinate categorie di dati e del loro utilizzo. La descrizione dovrebbe essere proporzionata e dovrebbe riferirsi alle condizioni di accesso generali, e non comportare la necessità di identificare esaustivamente i dati effettivi, o le categorie dei dati, al fine di consentire agli utenti commerciali di comprendere se possono utilizzare i dati per migliorare la loro creazione di valore, eventualmente anche ricorrendo ai servizi di dati di terze parti. ***Il presente regolamento prevede che i fornitori di servizi di intermediazione online siano trasparenti in merito a quali dati forniscono ai loro utenti commerciali, ma non impone l'obbligo di divulgare dati personali o non personali agli utenti commerciali, ad eccezione di taluni dati connessi a valutazioni e recensioni degli utenti commerciali, che possono essere ricevuti dai suddetti utenti in forma aggregata e anonima. In tutti i casi, il trattamento dei dati personali dovrebbe essere conforme al quadro giuridico dell'Unione relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento di dati personali, al rispetto della vita privata e alla protezione dei dati personali nelle comunicazioni elettroniche, segnatamente il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>6</sup>, la direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2002/58/CE del Parlamento***

---

<sup>6</sup> Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

---

<sup>6</sup> Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

### **Emendamento 32**

#### **Proposta di regolamento Considerando 20 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**(20 bis) Conformemente al regolamento (CE) n. 2016/679, il consumatore ha il diritto di ricevere i dati personali che lo riguardano forniti a un titolare del trattamento, ad esempio un fornitore di servizi di intermediazione online, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e ha il diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento, come ad esempio un utente commerciale di un fornitore di servizi di intermediazione online.**

### **Emendamento 33**

#### **Proposta di regolamento Considerando 20 ter (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**(20 ter) Gli utenti commerciali dovrebbero essere in grado di ricevere informazioni rese anonime in merito alla loro reputazione online, ossia le**

*valutazioni e le recensioni accumulate presso un fornitore di servizi di intermediazione online, al fine di consentire agli utenti commerciali di avere una comprensione più chiara del valore del loro marchio e consentire loro di migliorare le proprie prestazioni sulla piattaforma online. È opportuno predisporre strumenti per favorire la comprensione da parte degli utenti commerciali della loro reputazione; ciò costituirebbe il primo passo atto a consentire una maggiore concorrenza tra gli utenti commerciali, dando accesso a una scelta più ampia e informata per i consumatori.*

#### **Emendamento 34**

#### **Proposta di regolamento Considerando 20 quater (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(20 quater) Diverse autorità garanti della concorrenza sia all'interno che all'esterno dell'Unione hanno avviato indagini o hanno dichiarato l'intenzione di procedere in tal senso in relazione ai casi in cui fornitori di servizi di intermediazione online hanno sfruttato la loro duplice posizione di mercato e di impresa che offrono beni e servizi sul medesimo mercato per dotarsi o abusare di una posizione dominante. L'accesso del fornitore di servizi di intermediazione online a dati generati dalle operazioni di un utente commerciale può consentire al fornitore di servizi di intermediazione online di competere con tale utente sulla base di detti dati. Per garantire equità, il fornitore del servizio di intermediazione online non dovrebbe essere autorizzato a comunicare a terzi, anche all'interno della propria struttura aziendale, per fini commerciali i dati generati dalle operazioni di un utente commerciale senza il consenso dell'utente, salvo nel*

*caso in cui un fornitore di servizi di intermediazione online abbia l'obbligo giuridico di divulgare i dati generati dalle transazioni di un utente commerciale.*

## Emendamento 35

### Proposta di regolamento Considerando 21

#### *Testo della Commissione*

(21) I fornitori di servizi di intermediazione online **possono in determinati casi limitare nei termini e nelle condizioni** la capacità degli utenti commerciali di offrire prodotti o servizi ai consumatori **in** condizioni **più favorevoli** mediante mezzi diversi da tali servizi **di intermediazione online**. In tali casi, i fornitori interessati dovrebbero enunciarne le ragioni, in particolare in riferimento alle principali valutazioni di ordine economico, commerciale o giuridico relative alle limitazioni. **Questo obbligo di trasparenza non dovrebbe tuttavia essere inteso come alterazione della valutazione della legalità di tali limitazioni ai sensi di altri atti del diritto dell'Unione o del diritto degli Stati membri conformemente alla normativa dell'Unione, anche nei settori della concorrenza e delle pratiche commerciali sleali, e nell'applicazione di tali ordinamenti.**

#### *Emendamento*

(21) **I fornitori di servizi di intermediazione online non dovrebbero limitare la capacità degli utenti commerciali di offrire gli stessi beni e servizi ai consumatori a condizioni diverse o uguali tramite altri servizi di intermediazione. In determinati casi, i** fornitori di servizi di intermediazione online **possono limitare** la capacità degli utenti commerciali di offrire prodotti o servizi ai consumatori **a** condizioni **diverse** mediante mezzi diversi da tali servizi. In tali casi, i fornitori interessati dovrebbero enunciarne le ragioni, in particolare in riferimento alle principali valutazioni di ordine economico, commerciale o giuridico relative alle limitazioni **e assicurare che la limitazione sia proporzionata**. Tuttavia, **la limitazione della capacità degli utenti commerciali di offrire beni o servizi ai consumatori a condizioni diverse tramite mezzi che non siano i servizi di intermediazione online potrebbe essere vietata o ristretta dagli Stati membri nelle loro norme nazionali adottate in conformità del diritto dell'Unione.**

## Emendamento 36

### Proposta di regolamento Considerando 22

#### *Testo della Commissione*

(22) Al fine di consentire agli utenti

#### *Emendamento*

(22) Al fine di consentire agli utenti



commerciali, compresi quelli il cui utilizzo dei relativi servizi di intermediazione online possa essere stato sospeso o cessato, di avere accesso a possibilità di ricorso immediate, idonee ed efficaci, i fornitori dei servizi di intermediazione online dovrebbero fornire un sistema interno di gestione dei reclami. Il sistema interno di gestione dei reclami dovrebbe essere volto ad assicurare che una quota significativa di reclami possa essere risolta bilateralmente dal fornitore dei servizi di intermediazione online e l'utente commerciale pertinente.

**Inoltre, garantire che** i fornitori di servizi di intermediazione online **pubblichino** le informazioni sul funzionamento e l'efficacia del proprio sistema interno di gestione dei reclami **dovrebbe** aiutare gli utenti commerciali a comprendere i tipi di problemi che possono insorgere nel contesto della fornitura dei differenti servizi di intermediazione online e la possibilità di raggiungere una veloce ed effettiva risoluzione bilaterale.

commerciali, compresi quelli il cui utilizzo dei relativi servizi di intermediazione online possa essere stato sospeso o cessato, di avere accesso a possibilità di ricorso immediate, idonee ed efficaci, i fornitori dei servizi di intermediazione online dovrebbero fornire un sistema interno di gestione dei reclami. Il sistema interno di gestione dei reclami dovrebbe essere **trasparente, basato sui principi della parità di trattamento, non discriminatorio** e volto ad assicurare che una quota significativa di reclami possa essere risolta bilateralmente dal fornitore dei servizi di intermediazione online e l'utente commerciale pertinente **entro un lasso di tempo ragionevole. Nel corso della durata del reclamo, i fornitori di servizi di intermediazione online possono mantenere in vigore la decisione da essi adottata. Il tentativo di raggiungere un accordo ricorrendo al meccanismo interno di gestione dei reclami non pregiudica il diritto dei fornitori di servizi di intermediazione online o degli utenti commerciali di promuovere un'azione giudiziaria in qualsiasi momento durante o dopo il processo di gestione dei reclami. Inoltre, i fornitori di servizi di intermediazione online dovrebbero pubblicare periodicamente** le informazioni sul funzionamento e l'efficacia del proprio sistema interno di gestione dei reclami **al fine di** aiutare gli utenti commerciali a comprendere i **principali** tipi di problemi che possono insorgere nel contesto della fornitura dei differenti servizi di intermediazione online e la possibilità di raggiungere una veloce ed effettiva risoluzione bilaterale.

## Emendamento 37

### Proposta di regolamento Considerando 23

### *Testo della Commissione*

(23) Allo scopo di minimizzare eventuali oneri amministrativi, le prescrizioni del presente regolamento relative ai sistemi interni di gestione dei reclami sono volte a consentire ai fornitori di servizi di intermediazione online un ragionevole grado di flessibilità nell'esercizio di tali sistemi e nell'affrontare i singoli reclami. I sistemi interni di gestione dei reclami dovrebbero inoltre permettere ai fornitori di servizi di intermediazione online di risolvere, ove necessario, in maniera proporzionata, qualsiasi tentativo di usare in mala fede tali sistemi da parte di alcuni utenti commerciali. Nei casi diversi dalla presunta inadempienza degli obblighi giuridici previsti dal presente regolamento, i sistemi interni di gestione dei reclami non dovrebbero inoltre essere aperti ai reclami riguardanti solo effetti *negativi* trascurabili sugli utenti professionali interessati. Alla luce dei costi per la predisposizione e l'esercizio di tali sistemi, è opportuno esentare da tali obblighi tutti i fornitori di servizi di intermediazione online che sono piccole imprese, in linea con le pertinenti disposizioni della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione<sup>7</sup>.

---

<sup>7</sup> Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36).

### **Emendamento 38**

#### **Proposta di regolamento Considerando 23 bis (nuovo)**

### *Testo della Commissione*

### *Emendamento*

(23) Allo scopo di minimizzare eventuali oneri amministrativi, le prescrizioni del presente regolamento relative ai sistemi interni di gestione dei reclami sono volte a consentire ai fornitori di servizi di intermediazione online un ragionevole grado di flessibilità nell'esercizio di tali sistemi e nell'affrontare i singoli reclami. I sistemi interni di gestione dei reclami dovrebbero inoltre permettere ai fornitori di servizi di intermediazione online di risolvere, ove necessario, in maniera proporzionata, qualsiasi tentativo di usare in mala fede tali sistemi da parte di alcuni utenti commerciali. Nei casi diversi dalla presunta inadempienza degli obblighi giuridici previsti dal presente regolamento, i sistemi interni di gestione dei reclami non dovrebbero inoltre essere aperti ai reclami riguardanti solo effetti trascurabili sugli utenti professionali interessati. Alla luce dei costi per la predisposizione e l'esercizio di tali sistemi, è opportuno esentare da tali obblighi tutti i fornitori di servizi di intermediazione online che sono piccole imprese, in linea con le pertinenti disposizioni della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione<sup>7</sup>.

---

<sup>7</sup> Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36).

### *Emendamento*

**(23 bis) *L'uso della parola "interno" non dovrebbe essere inteso come un impedimento a delegare il sistema interno***

*di gestione dei reclami a un fornitore di servizi esterno o a un'altra struttura aziendale, a condizione che l'operatore disponga della piena autorità e capacità di garantire la conformità del sistema interno di gestione dei reclami ai requisiti del presente regolamento.*

## Emendamento 39

### Proposta di regolamento Considerando 24

#### *Testo della Commissione*

(24) La mediazione può offrire ai fornitori di servizi di intermediazione online e ai loro utenti commerciali un mezzo per risolvere le controversie in modo soddisfacente, senza dover fare adire i tribunali che potrebbero risultare lungo e costoso. I fornitori di servizi di intermediazione online pertanto dovrebbero agevolare la mediazione tramite, in particolare, l'identificazione dei mediatori con i quali sono disposti a impegnarsi. I mediatori che prestano i loro servizi da sedi al di fuori dall'Unione dovrebbero essere indicati unicamente se si garantisce che il ricorso ai loro servizi non priva in alcun modo gli utenti commerciali interessati di nessuna tutela legale offerta loro dal diritto dell'Unione o degli Stati membri, comprese le prescrizioni del presente regolamento e la normativa applicabile relativa alla protezione dei dati personali e dei segreti commerciali. Per essere raggiungibili, equi e più rapidi, efficaci ed efficienti possibile, **tali** mediatori dovrebbero soddisfare determinate serie di criteri.

#### *Emendamento*

(24) La mediazione può offrire ai fornitori di servizi di intermediazione online e ai loro utenti commerciali un mezzo per risolvere le controversie in modo soddisfacente, senza dover fare adire i tribunali che potrebbero risultare lungo e costoso. I fornitori di servizi di intermediazione online pertanto dovrebbero agevolare la mediazione tramite, in particolare, l'identificazione dei mediatori con i quali sono disposti a impegnarsi. I mediatori che prestano i loro servizi da sedi al di fuori dall'Unione dovrebbero essere indicati unicamente se si garantisce che il ricorso ai loro servizi non priva in alcun modo gli utenti commerciali interessati di nessuna tutela legale offerta loro dal diritto dell'Unione o degli Stati membri, comprese le prescrizioni del presente regolamento e la normativa applicabile relativa alla protezione dei dati personali e dei segreti commerciali. Per essere raggiungibili, equi e più rapidi, efficaci ed efficienti possibile, **tutti i** mediatori **individuati** dovrebbero soddisfare determinate serie di criteri. **I mediatori dovrebbero essere incoraggiati a risolvere le controversie non appena ciò sia ragionevolmente possibile.**

## Emendamento 40

### Proposta di regolamento Considerando 25

#### *Testo della Commissione*

(25) I fornitori dei servizi di intermediazione online dovrebbero sostenere una parte ragionevole dei costi totali della mediazione, tenendo in considerazione tutti gli elementi pertinenti del caso in questione. A tale scopo, il mediatore dovrebbe proporre quale sia la parte ragionevole nel singolo caso. Tuttavia, tale parte non dovrebbe mai essere inferiore alla metà di tali costi.

#### *Emendamento*

(25) I fornitori dei servizi di intermediazione online dovrebbero sostenere una parte ragionevole dei costi totali della mediazione, tenendo in considerazione tutti gli elementi pertinenti del caso in questione. A tale scopo, il mediatore dovrebbe proporre quale sia la parte ragionevole nel singolo caso. Tuttavia, ***per quanto riguarda il fornitore di servizi di intermediazione online***, tale parte non dovrebbe mai essere inferiore alla metà di tali costi, ***tranne nel caso in cui il mediatore stabilisca che l'utente commerciale che ha sottoposto a mediazione il caso non ha agito in buona fede.***

## Emendamento 41

### Proposta di regolamento Considerando 25 bis (nuovo)

#### *Testo della Commissione*

#### *Emendamento*

***(25 bis) Poiché i fornitori di servizi di intermediazione online dovrebbero essere sempre tenuti a individuare i mediatori con cui sono disposti a impegnarsi e poiché dovrebbero essere tenuti a svolgere un servizio di mediazione in buona fede, l'obbligo di mediazione dovrebbe essere stabilito in modo da prevenire l'abuso del sistema di mediazione da parte degli utenti commerciali. In quanto tali, gli utenti commerciali dovrebbero essere tenuti a intraprendere una mediazione in buona fede. Inoltre, laddove un utente commerciale abbia ripetutamente sottoposto a mediazione casi in cui non è stata raggiunta una soluzione della***

*controversia, o qualora un utente commerciale sottoponga a mediazione un caso su un argomento sul quale abbia precedentemente agito in malafede nel processo di mediazione, il fornitore del servizio di intermediazione online non dovrebbe, in tali casi eccezionali, essere tenuto ad avviare una mediazione con tale utente commerciale. Questa situazione eccezionale non dovrebbe limitare la possibilità dell'utente commerciale di sottoporre un caso a mediazione se, come stabilito dal mediatore, l'oggetto della mediazione non è collegato ai casi precedenti.*

## Emendamento 42

### Proposta di regolamento Considerando 26

#### *Testo della Commissione*

(26) Allo scopo di agevolare la risoluzione delle controversie relative alla fornitura dei servizi di intermediazione online utilizzando la mediazione nell'Unione, la Commissione dovrebbe incoraggiare la costituzione di organismi di mediazione specializzati, che attualmente non sono sufficienti. Il coinvolgimento dei mediatori con conoscenze specializzate dei servizi di intermediazione online, dei motori di ricerca online, come pure dei settori industriali specifici entro i quali tali servizi sono forniti, dovrebbe accrescere la fiducia di entrambe le parti nel processo di mediazione e dovrebbe incrementare la probabilità che tale processo conduca a un risultato rapido, giusto e soddisfacente.

#### *Emendamento*

(26) Allo scopo di agevolare la risoluzione delle controversie relative alla fornitura dei servizi di intermediazione online utilizzando la mediazione nell'Unione, la Commissione, **di concerto con gli Stati membri**, dovrebbe incoraggiare la costituzione di organismi di mediazione specializzati, che attualmente non sono sufficienti. Il coinvolgimento dei mediatori con conoscenze specializzate dei servizi di intermediazione online, dei motori di ricerca online, come pure dei settori industriali specifici entro i quali tali servizi sono forniti, dovrebbe accrescere la fiducia di entrambe le parti nel processo di mediazione e dovrebbe incrementare la probabilità che tale processo conduca a un risultato rapido, giusto e soddisfacente.

## Emendamento 43

## Proposta di regolamento Considerando 27

### *Testo della Commissione*

(27) Vari fattori, come i mezzi finanziari limitati, il timore di ritorsioni e la scelta esclusiva del diritto e del foro imposta nei termini e nelle condizioni, possono limitare l'efficacia delle possibilità di ricorso giudiziale esistenti, particolarmente quelle che richiedono agli utenti commerciali o agli utenti titolari di siti web aziendali di agire individualmente e palesando la propria identità. Per garantire l'efficace applicazione del presente regolamento, si dovrebbe accordare alle organizzazioni e alle associazioni che rappresentano gli utenti commerciali o gli utenti titolari di siti web aziendali come pure determinati organismi pubblici istituiti negli Stati membri, la possibilità di adire i giudici nazionali. Tali azioni giudiziarie nazionali dovrebbero mirare a bloccare o proibire le violazioni delle norme stabilite nel presente regolamento e a prevenire futuri danni che potrebbero compromettere **le relazioni commerciali sostenibili** nell'economia delle piattaforme online. Al fine di garantire che tali organizzazioni o associazioni esercitino effettivamente e in modo appropriato tale diritto essi dovrebbero soddisfare determinati criteri. **Tenuto conto della situazione particolare degli organismi pubblici in questione negli Stati membri in cui tali organismi sono stati creati** dovrebbe essere imposto che essi siano specificatamente incaricati, in conformità delle pertinenti disposizioni del diritto nazionale, di promuovere tali azioni nell'interesse collettivo delle parti interessate o nell'interesse generale, senza che sia necessario applicare loro i summenzionati criteri. Azioni simili non dovrebbero in alcun modo influenzare i diritti degli utenti commerciali e degli utenti titolari di siti web aziendali di intraprendere azioni legali su base individuale.

### *Emendamento*

(27) Vari fattori, come i mezzi finanziari limitati, il timore di ritorsioni e la scelta esclusiva del diritto e del foro imposta nei termini e nelle condizioni, possono limitare l'efficacia delle possibilità di ricorso giudiziale esistenti, particolarmente quelle che richiedono agli utenti commerciali o agli utenti titolari di siti web aziendali di agire individualmente e palesando la propria identità. Per garantire l'efficace applicazione del presente regolamento, si dovrebbe accordare alle organizzazioni e alle associazioni che rappresentano gli utenti commerciali o gli utenti titolari di siti web aziendali come pure determinati organismi pubblici istituiti negli Stati membri, la possibilità di adire i giudici nazionali. Tali azioni giudiziarie nazionali dovrebbero mirare a bloccare o proibire le violazioni delle norme stabilite nel presente regolamento e a prevenire futuri danni che potrebbero compromettere **la relazione commerciale sostenibile** nell'economia delle piattaforme online, **comprese quelle riguardanti le PMI e le microimprese**. Al fine di garantire che tali organizzazioni o associazioni esercitino effettivamente e in modo appropriato tale diritto essi dovrebbero soddisfare determinati criteri, **in particolare in materia di trasparenza dei finanziamenti. Gli Stati membri dovrebbero essere tenuti a istituire o nominare i suddetti organismi pubblici. Per gli organismi pubblici in questione**, dovrebbe essere imposto che essi siano specificatamente incaricati, in conformità delle pertinenti disposizioni del diritto nazionale, di promuovere tali azioni nell'interesse collettivo delle parti interessate o nell'interesse generale, senza che sia necessario applicare loro i summenzionati criteri. Azioni simili non dovrebbero in alcun modo influenzare i diritti degli utenti commerciali e degli utenti titolari di siti web aziendali di

intraprendere azioni legali su base individuale.

#### **Emendamento 44**

##### **Proposta di regolamento Considerando 27 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(27 bis) Le violazioni delle disposizioni del presente regolamento richiederanno in talune circostanze un'applicazione delle norme rapida e flessibile. Gli organismi preposti all'applicazione delle norme, costituiti o nominati dagli Stati membri, dovrebbero essere responsabili di far rispettare il presente regolamento in maniera adeguata ed efficace. Gli organismi preposti all'applicazione delle norme dovrebbero essere istituiti in aggiunta alla procedura per la promozione di un'azione giudiziaria da parte di organizzazioni rappresentative, associazioni od organismi pubblici di cui al presente regolamento. Le decisioni prese dagli organismi preposti all'applicazione delle norme possono essere impugnate con ricorso giurisdizionale, in conformità della pertinente legislazione nazionale.***

#### **Emendamento 45**

##### **Proposta di regolamento Considerando 27 ter (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(27 ter) È necessario un attento monitoraggio dell'applicazione del presente regolamento. Gli Stati membri dovrebbero designare le autorità nazionali affinché richiedano le informazioni pertinenti, necessarie per il monitoraggio e l'applicazione del presente regolamento, ai fornitori di servizi di intermediazione***

*online e ai motori di ricerca online. Le informazioni raccolte da tali autorità dovrebbero essere fornite alla Commissione e all'osservatorio UE delle piattaforme, su richiesta.*

## **Emendamento 46**

### **Proposta di regolamento Considerando 28 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(28 bis) Per motivi di trasparenza e responsabilità e in ragione del ruolo e dei compiti previsti, è opportuno attribuire all'osservatorio UE delle piattaforme un ruolo ai sensi del presente regolamento che vada al di là di quello di gruppo di esperti istituito in virtù della decisione C(2018)2393 della Commissione. L'osservatorio dovrebbe svolgere i compiti che gli sono conferiti dal presente regolamento in modo indipendente e nell'interesse pubblico e, a tal fine, dovrebbe essere composto da un'ampia gamma di esperti indipendenti dotati di competenza ed esperienza comprovate nell'economia delle piattaforme online.*

## **Emendamento 47**

### **Proposta di regolamento Considerando 29**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

(29) La Commissione dovrebbe valutare periodicamente il presente regolamento, in particolare per stabilire la necessità di modificarlo alla luce degli sviluppi tecnologici o commerciali pertinenti.

(29) La Commissione dovrebbe valutare periodicamente il presente regolamento *e monitorarne attentamente gli effetti sull'economia delle piattaforme online*, in particolare per stabilire la necessità di modificarlo alla luce degli sviluppi tecnologici o commerciali pertinenti, *e, a*



*seguito della valutazione, adottare le misure opportune. Dato il rapido sviluppo che interesserà il settore nei prossimi anni, potrebbe risultare opportuno dare seguito al presente regolamento con un ulteriore atto legislativo più prescrittivo qualora le disposizioni in materia di trasparenza ed equità stabilite nel presente regolamento si rivelino insufficienti a gestire le pratiche commerciali sleali e gli squilibri futuri.*

## **Emendamento 48**

### **Proposta di regolamento Considerando 31**

#### *Testo della Commissione*

(31) Poiché l'obiettivo del presente regolamento, vale a dire garantire un contesto commerciale online equo, prevedibile, sostenibile e sicuro nell'ambito del mercato interno, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della sua portata e dei suoi effetti, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

#### *Emendamento*

(31) Poiché l'obiettivo del presente regolamento, vale a dire garantire un contesto commerciale online **chiaro**, equo, prevedibile, sostenibile e sicuro nell'ambito del mercato interno, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della sua portata e dei suoi effetti, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

## **Emendamento 49**

### **Proposta di regolamento Considerando 32**

#### *Testo della Commissione*

(32) È opportuno chiarire che il presente

#### *Emendamento*

(32) È opportuno chiarire che il presente

regolamento non deve influire sull'applicazione delle norme pertinenti del diritto dell'Unione applicabile *nei* settori *della* cooperazione giudiziaria in materia civile, *della* concorrenza, *della* protezione dei consumatori, *del* commercio elettronico e *dei* servizi finanziari.

regolamento non deve influire sull'applicazione delle norme pertinenti del diritto dell'Unione applicabile *in* settori *quali la* cooperazione giudiziaria in materia civile, *la* concorrenza, *la* protezione dei consumatori, *il* commercio elettronico e *i* servizi finanziari, *e non pregiudica le disposizioni nazionali che, conformemente al diritto dell'Unione, disciplinano le pratiche commerciali sleali.*

## Emendamento 50

### Proposta di regolamento Articolo 1 – paragrafo 1

#### *Testo della Commissione*

1. Il presente regolamento stabilisce norme intese a garantire che gli utenti commerciali di servizi di intermediazione online e gli utenti titolari di siti web aziendali che siano in relazione con motori di ricerca online dispongano di un'adeguata trasparenza e di efficaci possibilità di ricorso.

#### *Emendamento*

1. Il presente regolamento stabilisce norme intese a garantire che gli utenti commerciali di servizi di intermediazione online e gli utenti titolari di siti web aziendali che siano in relazione con motori di ricerca online dispongano di un'adeguata trasparenza, *equità* e di efficaci possibilità di ricorso.

## Emendamento 51

### Proposta di regolamento Articolo 1 – paragrafo 2

#### *Testo della Commissione*

2. Il presente regolamento si applica ai servizi di intermediazione online e ai motori di ricerca online, a prescindere dal luogo di stabilimento o di residenza del fornitore di tali servizi, forniti o proposti per essere forniti, rispettivamente, agli utenti commerciali e agli utenti titolari di siti web aziendali, che hanno il luogo di stabilimento o di residenza nell'Unione e che, tramite i servizi di intermediazione

#### *Emendamento*

2. Il presente regolamento si applica ai servizi di intermediazione online e ai motori di ricerca online, a prescindere dal luogo di stabilimento o di residenza del fornitore di tali servizi *e dal diritto altrimenti applicabile*, forniti o proposti per essere forniti, rispettivamente, agli utenti commerciali e agli utenti titolari di siti web aziendali, che hanno il luogo di stabilimento o di residenza nell'Unione e

online o i motori di ricerca online, offrono beni o servizi a consumatori nell'Unione.

che, tramite i servizi di intermediazione online o i motori di ricerca online, offrono beni o servizi a consumatori nell'Unione.

## **Emendamento 52**

### **Proposta di regolamento Articolo 1 – paragrafo 2 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***2 bis. Gli obblighi in capo ai fornitori di servizi di intermediazione online definiti nel presente regolamento si applicano ai fornitori di sistemi operativi complementari laddove un sistema operativo agisca di per sé come servizio di intermediazione online ai sensi dell'articolo 2, punto 2.***

## **Emendamento 53**

### **Proposta di regolamento Articolo 1 – paragrafo 2 ter (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***2 ter. Il presente regolamento non si applica ai servizi di pagamento online o agli strumenti dedicati alla pubblicità online né agli scambi pubblicitari online che non sono forniti con l'obiettivo di agevolare l'avvio di transazioni dirette e che non implicano una relazione contrattuale con i consumatori.***

## **Emendamento 54**

### **Proposta di regolamento Articolo 1 – paragrafo 2 quater (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***2 quater. Il presente regolamento non pregiudica il diritto dell'Unione e le norme nazionali che, conformemente al***

*diritto dell'Unione, disciplinano le pratiche commerciali sleali.*

## **Emendamento 55**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 2 – comma 1 – punto 1**

##### *Testo della Commissione*

1) "utente commerciale", persona fisica o giuridica che offre beni o servizi ai consumatori tramite servizi di intermediazione online per fini legati alla sua attività commerciale, imprenditoriale, artigianale o professionale;

##### *Emendamento*

1) "utente commerciale", persona fisica o giuridica che offre beni o servizi ai consumatori tramite servizi di intermediazione online per fini legati alla sua attività commerciale, imprenditoriale, artigianale o professionale, ***compresi i soggetti che operano personalmente come professionisti tramite servizi di intermediazione online;***

## **Emendamento 56**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 2 – comma 1 – punto 2 – lettera b**

##### *Testo della Commissione*

b) consentono agli utenti commerciali di offrire beni o servizi ai consumatori, con l'obiettivo di facilitare l'avvio di transazioni dirette tra tali utenti commerciali e i consumatori, a prescindere da dove sono concluse dette transazioni;

##### *Emendamento*

b) consentono agli utenti commerciali di offrire beni o servizi ai consumatori, con l'obiettivo di facilitare l'avvio di transazioni dirette tra tali utenti commerciali e i consumatori, a prescindere da dove sono concluse dette transazioni, ***a meno che la facilitazione dell'avvio di transazioni dirette tra detti utenti commerciali e i consumatori abbia solo carattere marginale;***

## **Emendamento 57**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 2 – comma 1 – punto 3 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**3 bis) "sistemi operativi complementari", software che soddisfano tutti i seguenti requisiti:**

**a) il sistema operativo complementare garantisce il funzionamento di base essenziale di un dispositivo mobile o di un altoparlante collegato;**

**b) è strettamente collegato a un servizio di intermediazione online che controlla il canale principale attraverso il quale le applicazioni possono essere installate sul sistema operativo;**

**c) lo sviluppo e l'aggiornamento del sistema operativo sono forniti o controllati, indirettamente o direttamente, dal fornitore del servizio di intermediazione online collegato;**

## **Emendamento 58**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 2 – comma 1 – punto 3 ter (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**3 ter) "fornitori di sistemi operativi complementari", qualsiasi persona fisica o giuridica che fornisce, od offre di fornire, sistemi operativi complementari;**

## **Emendamento 59**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 2 – comma 1 – punto 5**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

5) "motore di ricerca online", un servizio digitale che consente all'utente di effettuare ricerche, in linea di principio, su tutti i siti web o su siti web in una lingua particolare sulla base di un'interrogazione su qualsiasi tema sotto forma di parola

5) "motore di ricerca online", un servizio digitale che consente all'utente di **eseguire interrogazioni ed** effettuare ricerche, in linea di principio, su tutti i siti web o su siti web in una lingua particolare sulla base di un'interrogazione su qualsiasi

chiave, frase o di altro input, e che restituisce i **link** in cui possono essere trovate le informazioni relative al contenuto richiesto;

tema sotto forma di parola chiave, **richiesta vocale**, frase o di altro input, e che restituisce i **risultati** in cui possono essere trovate le informazioni relative al contenuto richiesto;

## Emendamento 60

### Proposta di regolamento

#### Articolo 2 – comma 1 – punto 7

##### *Testo della Commissione*

7) "utente titolare di sito web aziendale", persona fisica o giuridica che usa **i siti** web per offrire beni o servizi ai consumatori per fini legati alla sua attività commerciale, imprenditoriale, artigianale o professionale;

##### *Emendamento*

7) "utente titolare di sito web aziendale", persona fisica o giuridica che usa **un'interfaccia online, vale a dire qualunque software, incluso un sito web e le sue applicazioni mobili**, per offrire beni o servizi ai consumatori per fini legati alla sua attività commerciale, imprenditoriale, artigianale o professionale;

## Emendamento 61

### Proposta di regolamento

#### Articolo 2 – comma 1 – punto 8

##### *Testo della Commissione*

8) "posizionamento", rilevanza relativa attribuita dagli utenti commerciali ai beni o ai servizi offerti ai consumatori, mediante i servizi di intermediazione online, o ai siti web indicizzati da motori di ricerca online **per i consumatori**, come illustrato, organizzato o comunicato **a tali consumatori**, rispettivamente, dai fornitori di servizi di intermediazione online o dai fornitori di motori di ricerca online a prescindere dai mezzi tecnologici usati per tale presentazione, organizzazione o comunicazione;

##### *Emendamento*

8) "posizionamento", rilevanza relativa attribuita dagli utenti commerciali ai beni o ai servizi offerti ai consumatori, mediante i servizi di intermediazione online, o ai siti web indicizzati da motori di ricerca online, come illustrato, organizzato o comunicato, rispettivamente, dai fornitori di servizi di intermediazione online o dai fornitori di motori di ricerca online a prescindere dai mezzi tecnologici usati per tale presentazione, organizzazione o comunicazione;

## Emendamento 62

### Proposta di regolamento

#### Articolo 2 – comma 1 – punto 10

##### *Testo della Commissione*

10) "termini e condizioni", i termini, le condizioni, le clausole e le altre informazioni, indipendentemente dal loro titolo o dalla loro forma, **stabiliti unilateralmente dal fornitore di servizi di intermediazione online**, che disciplinano il rapporto contrattuale tra il fornitore di servizi di intermediazione online e gli utenti commerciali di tali servizi.

##### *Emendamento*

10) "termini e condizioni", i termini, le condizioni, le clausole e le altre informazioni, indipendentemente dal loro titolo o dalla loro forma, che disciplinano il rapporto contrattuale tra il fornitore di servizi di intermediazione online e gli utenti commerciali di tali servizi;

## Emendamento 63

### Proposta di regolamento

#### Articolo 2 – comma 1 – punto 10 bis (nuovo)

##### *Testo della Commissione*

##### *Emendamento*

**10 bis) "prodotti e servizi accessori", prodotti e servizi offerti al consumatore prima del completamento di una transazione avviata sul servizio di intermediazione online, in aggiunta e in modo complementare rispetto al prodotto o servizio principale offerto dall'utente commerciale attraverso il servizio di intermediazione online;**

## Emendamento 64

### Proposta di regolamento

#### Articolo 2 – comma 1 – punto 10 ter (nuovo)

##### *Testo della Commissione*

##### *Emendamento*

**10 ter) "mediazione", qualsiasi processo strutturato ai sensi dell'articolo 3, lettera a), della direttiva (UE) 2008/52 del Parlamento europeo e del Consiglio;**

## **Emendamento 65**

### **Proposta di regolamento Articolo 2 – comma 1 – punto 10 quater (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*10 quater) "osservatorio UE delle piattaforme", l'osservatorio dell'UE sull'economia delle piattaforme online stabilito in conformità alla decisione C(2018)2393 della Commissione.*

## **Emendamento 66**

### **Proposta di regolamento Articolo 2 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*Articolo 2 bis*

*Obblighi in materia di prevenzione delle elusioni*

*I fornitori di servizi di intermediazione online non utilizzano i software o servizi, compresi i sistemi operativi complementari, da essi forniti o controllati per eludere gli obblighi ad essi incombenti in virtù del presente regolamento.*

## **Emendamento 67**

### **Proposta di regolamento Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera -a (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*-a) includano soltanto clausole eque e proporzionate;*

## **Emendamento 68**



## Proposta di regolamento

### Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera a

#### *Testo della Commissione*

a) siano redatti in un linguaggio chiaro e **privo di ambiguità**;

#### *Emendamento*

a) siano redatti in un linguaggio chiaro e **comprensibile**;

## Emendamento 69

## Proposta di regolamento

### Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera c

#### *Testo della Commissione*

c) enuncino le ragioni **oggettive** che giustificano le decisioni di sospendere o cessare, in tutto o in parte, la fornitura dei servizi di intermediazione online agli utenti commerciali.

#### *Emendamento*

c) enuncino le ragioni **non discriminatorie** che giustificano le decisioni di sospendere, cessare **o limitare in altro modo**, in tutto o in parte, la fornitura dei servizi di intermediazione online agli utenti commerciali.

## Emendamento 70

## Proposta di regolamento

### Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)

#### *Testo della Commissione*

#### *Emendamento*

**c bis) comprendano informazioni su eventuali canali di distribuzione aggiuntivi e potenziali programmi affiliati attraverso i quali i fornitori di servizi di intermediazione online possano distribuire i prodotti e i servizi offerti dall'utente commerciale;**

## Emendamento 71

## Proposta di regolamento

### Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera c ter (nuova)

#### *Testo della Commissione*

#### *Emendamento*

**c ter) contengano informazioni generali**

*sugli effetti dei termini e delle condizioni sulla proprietà e il controllo dei diritti di proprietà intellettuale.*

## **Emendamento 72**

### **Proposta di regolamento Articolo 3 – paragrafo 2**

#### *Testo della Commissione*

2. I termini e le condizioni, o le loro disposizioni specifiche, che non sono conformi alle prescrizioni di cui al paragrafo 1 **non** sono **vincolanti per gli utenti commerciali interessati**, qualora la non conformità sia stabilita da un tribunale competente.

#### *Emendamento*

2. I termini e le condizioni, o le loro disposizioni specifiche, che non sono conformi alle prescrizioni di cui al paragrafo 1 sono **nulli e privi di validità**, qualora la non conformità sia stabilita da un tribunale competente.

## **Emendamento 73**

### **Proposta di regolamento Articolo 3 – paragrafo 3 – comma 1**

#### *Testo della Commissione*

I fornitori di servizi di intermediazione online comunicano agli utenti commerciali interessati qualunque modifica **prevista** dei loro termini e delle loro condizioni.

#### *Emendamento*

I fornitori di servizi di intermediazione online comunicano **su supporto durevole** agli utenti commerciali interessati qualunque modifica dei loro termini e delle loro condizioni.

## **Emendamento 74**

### **Proposta di regolamento Articolo 3 – paragrafo 3 – comma 2**

#### *Testo della Commissione*

Le modifiche **previste** non devono essere applicate prima della scadenza di un termine di preavviso ragionevole e proporzionato alla natura e alla portata di tali modifiche e alle loro conseguenze per gli utenti commerciali interessati. Detto

#### *Emendamento*

Le modifiche non devono essere applicate prima della scadenza di un termine di preavviso ragionevole e proporzionato alla natura e alla portata di tali modifiche e alle loro conseguenze per gli utenti commerciali interessati. Detto termine di

termine di preavviso deve essere di almeno 15 giorni dalla data in cui il fornitore di servizi di intermediazione online informa gli utenti commerciali delle modifiche *previste*.

preavviso deve essere di almeno 15 giorni dalla data in cui il fornitore di servizi di intermediazione online informa gli utenti commerciali delle modifiche. ***Laddove le modifiche impongano all'utente commerciale di effettuare adeguamenti tecnici significativi dei suoi beni o servizi, tale periodo è di almeno 30 giorni. L'utente commerciale può porre fine all'accordo entro 15 giorni dalla ricezione del preavviso, qualora tali modifiche siano dannose per l'utente stesso.***

**Emendamento 75**  
**Proposta di regolamento**  
**Articolo 3 – paragrafo 3 – comma 3 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***Durante il periodo di preavviso di 15 giorni, la presentazione di nuovi beni o servizi sui servizi di intermediazione online è considerata un'azione chiara e affermativa di rinuncia al termine di preavviso.***

***Nei casi in cui il termine di preavviso è di 30 giorni perché le modifiche ai termini e alle condizioni generali di contratto impongono all'utente commerciale di apportare adeguamenti tecnici significativi ai propri beni o servizi, il fatto che l'utente commerciale presenti nuovi beni e servizi o li aggiorni non è considerato una rinuncia automatica al termine di preavviso.***

**Emendamento 76**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 3 – paragrafo 5**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

5. ***Il*** paragrafo 3 non si ***applica*** quando un fornitore di servizi di intermediazione online è tenuto ad adempiere a un obbligo

5. ***I termini di preavviso di cui al*** paragrafo 3 non si ***applicano*** quando un fornitore di servizi di intermediazione

giuridico che gli impone di modificare i suoi termini e le sue condizioni in un modo che non consente di rispettare **il periodo** di preavviso di cui al paragrafo 3, secondo comma.

online:

**a)** è tenuto ad adempiere a un obbligo giuridico che gli impone di modificare i suoi termini e le sue condizioni in un modo che non consente di rispettare **i periodi** di preavviso di cui al paragrafo 3, secondo comma;

**b)** *fa fronte a un rischio imprevisto e imminente che potrebbe danneggiare o porre problemi di sicurezza per i servizi di intermediazione online, i loro consumatori o altri utenti, anche in relazione a frodi, malware, spam, violazioni dei dati o altri rischi di cibersicurezza.*

## Emendamento 77

### Proposta di regolamento Articolo 3 – paragrafo 5 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**5 bis. I fornitori di servizi di intermediazione online garantiscono che il marchio attribuito all'utente commerciale e ai suoi beni e servizi sia riconoscibile in tutte le fasi del processo di intermediazione.**

## Emendamento 78

### Proposta di regolamento Articolo 4 – titolo

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

Sospensione e cessazione

Sospensione, **limitazioni** e cessazione

## Emendamento 79

### Proposta di regolamento

#### Articolo 4 – paragrafo 1

##### *Testo della Commissione*

1. Un fornitore di servizi di intermediazione online che decida di sospendere o cessare, in tutto o in parte, la fornitura dei suoi servizi di intermediazione online a un determinato utente commerciale, **comunica a quest'ultimo** le motivazioni di tale decisione **senza indebito ritardo**.

##### *Emendamento*

1. Un fornitore di servizi di intermediazione online che decida di sospendere, **limitare** o cessare, in tutto o in parte, la fornitura dei suoi servizi di intermediazione online a un determinato utente commerciale, **lo informa almeno 15 giorni prima dell'attuazione di tale decisione e gli comunica** le motivazioni di tale decisione.

## Emendamento 80

### Proposta di regolamento

#### Articolo 4 – paragrafo 1 bis (nuovo)

##### *Testo della Commissione*

##### *Emendamento*

**1 bis. Il paragrafo 1 non si applica se:**

- a) un fornitore di servizi di intermediazione online è soggetto all'obbligo giuridico di sospendere, limitare o cessare, in tutto o in parte, la fornitura dei suoi servizi di intermediazione online a un determinato utente commerciale;**
- b) un fornitore di servizi di intermediazione online agisce per proteggere i consumatori sulla base di un ragionevole dubbio relativo al contenuto illecito, alla sicurezza di un prodotto o servizio, alla contraffazione, frode o idoneità per i minori del prodotto o servizio in questione;**
- c) un fornitore di servizi di intermediazione online può dimostrare che l'utente commerciale interessato ha ripetutamente violato i termini e le condizioni applicabili, determinando la sospensione, limitazione o cessazione.**

***In tali casi, all'utente commerciale sono immediatamente comunicate le motivazioni.***

## **Emendamento 81**

### **Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 2**

#### *Testo della Commissione*

2. Le motivazioni di cui al paragrafo 1 devono riferirsi sia ai fatti o alle circostanze specifici che hanno portato alla decisione del fornitore di servizi di intermediazione online sia alle pertinenti ragioni **oggettive** di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera c).

#### *Emendamento*

2. Le motivazioni di cui al paragrafo 1 **o 1 bis** devono riferirsi sia ai fatti o alle circostanze specifici che hanno portato alla decisione del fornitore di servizi di intermediazione online sia alle pertinenti ragioni **non discriminatorie** di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera c). ***Laddove la sospensione, la limitazione o la cessazione sia dovuta alla segnalazione di un terzo, il contenuto di detta segnalazione è incluso nella dichiarazione recante le motivazioni.***

## **Emendamento 82**

### **Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 2 bis (nuovo)**

#### *Testo della Commissione*

#### *Emendamento*

***2 bis. Il paragrafo 2 non si applica se un fornitore di servizi online ha l'obbligo giuridico di non divulgare i fatti o le circostanze specifici ovvero il riferimento alle pertinenti ragioni o se può dimostrare che l'utente commerciale interessato ha ripetutamente violato i termini e le condizioni applicabili, determinando la sospensione, limitazione o cessazione.***

## **Emendamento 83**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 4 – paragrafo 2 ter (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***2 ter. La cessazione, la limitazione e la sospensione sono, ove possibile e proporzionato, precedute da una notifica e dalla possibilità di chiarire o ripristinare la conformità. Laddove una sospensione, una limitazione o una cessazione siano basate su una violazione correggibile dei termini e delle condizioni e non siano commesse in malafede, il fornitore di servizi di intermediazione online cerca di reintegrare l'utente commerciale non appena la non conformità sia corretta. Laddove una sospensione o una cessazione risulti errata, l'utente commerciale è reintegrato senza indugio e alle stesse condizioni precedenti alla sospensione, alla limitazione o alla cessazione.***

**Emendamento 84**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 5 – paragrafo 1 – comma 1**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

I fornitori di servizi di intermediazione online stabiliscono nei loro termini e nelle loro condizioni i ***principali*** parametri che determinano il posizionamento e i motivi dell'importanza relativa di tali parametri ***principali rispetto ad altri*** parametri.

***Fatto salvo il paragrafo 4***, i fornitori di servizi di intermediazione online stabiliscono nei loro termini e nelle loro condizioni i parametri che determinano il posizionamento e i motivi dell'importanza relativa di tali parametri. ***Ove la divulgazione di tutti i parametri contenuti nei termini e nelle condizioni non sia tecnologicamente possibile o comporti la divulgazione della ponderazione di tutti i parametri individuali, sono presentati solo i parametri principali e le ragioni della loro importanza relativa.***

## Emendamento 85

### Proposta di regolamento

#### Articolo 5 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***I fornitori di servizi di intermediazione online garantiscono che il posizionamento rifletta l'applicazione non arbitraria dei parametri di posizionamento comunicati e la loro importanza relativa.***

## Emendamento 86

### Proposta di regolamento

#### Articolo 5 – paragrafo 1 – comma 2

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

Qualora tra i parametri ***principali*** suddetti figuri la possibilità di influire sul posizionamento a fronte di un corrispettivo versato direttamente o indirettamente dall'utente commerciale al fornitore di servizi di intermediazione online in questione, quest'ultimo inserisce nei propri termini e condizioni anche una descrizione di tali possibilità e degli effetti di detto corrispettivo sul posizionamento.

Qualora tra i parametri suddetti figuri la possibilità di influire sul posizionamento a fronte di un corrispettivo versato direttamente o indirettamente dall'utente commerciale al fornitore di servizi di intermediazione online in questione, quest'ultimo inserisce nei propri termini e condizioni anche una descrizione di tali possibilità e degli effetti di detto corrispettivo sul posizionamento.

## Emendamento 87

### Proposta di regolamento

#### Articolo 5 – paragrafo 1 – comma 2 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***Nel presentare i risultati, il fornitore del servizio di intermediazione online indica accanto a ciascuna posizione se e in quale misura questa è influenzata da un trattamento differenziato o da un corrispettivo diretto o indiretto, da rapporti contrattuali o di proprietà diretta.***



## Emendamento 88

### Proposta di regolamento Articolo 5 – paragrafo 2

#### *Testo della Commissione*

2. *I* fornitori di motori di ricerca online indicano **agli utenti titolari di siti web aziendali i principali parametri che determinano il posizionamento** fornendo una descrizione del motore di ricerca redatta in un linguaggio chiaro e **privo di ambiguità** e in modo che sia facilmente e pubblicamente accessibile. Essi tengono aggiornata tale descrizione.

#### *Emendamento*

2. **Fatto salvo il paragrafo 4**, i fornitori di motori di ricerca online indicano **i parametri che determinano il posizionamento e i motivi dell'importanza relativa di tali parametri**, fornendo una descrizione del motore di ricerca redatta in un linguaggio chiaro e **intelligibile** e in modo che sia facilmente e pubblicamente accessibile. Essi tengono aggiornata tale descrizione. **Ove la divulgazione di tutti i parametri contenuti nei termini e nelle condizioni non sia tecnologicamente possibile o comporti la divulgazione della ponderazione di tutti i parametri individuali, sono presentati solo i parametri principali e le ragioni della loro importanza relativa.**

***I fornitori di motori di ricerca online garantiscono che il posizionamento rifletta l'applicazione non arbitraria dei parametri di posizionamento comunicati e la loro importanza relativa.***

***Qualora tra i parametri principali figuri la possibilità di influire sul posizionamento a fronte di un corrispettivo versato direttamente o indirettamente dall'utente commerciale o dall'utente titolare di un sito web aziendale al pertinente fornitore, quest'ultimo inserisce nei propri termini e condizioni anche una descrizione di tale possibilità e degli effetti di detto corrispettivo sul posizionamento.***

***Nel presentare i risultati, il fornitore di motori di ricerca online indica accanto a ciascuna posizione se e in quale misura questa è influenzata da un trattamento differenziato, incluso un posizionamento o una visualizzazione differenziati, o da un corrispettivo diretto o indiretto, da rapporti contrattuali o di proprietà diretta.***

## Emendamento 89

### Proposta di regolamento Articolo 5 – paragrafo 2 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***2 bis. Qualora un fornitore di un motore di ricerca online abbia modificato l'ordine di posizionamento in un caso specifico o abbia rimosso un particolare sito web a seguito di una segnalazione da parte di terzi, tale fornitore offre all'utente del sito web aziendale la possibilità di prendere visione del contenuto della segnalazione tramite una banca dati accessibile al pubblico.***

## Emendamento 90

### Proposta di regolamento Articolo 5 – paragrafo 4

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

4. I fornitori di servizi di intermediazione online e i fornitori di motori di ricerca online, nell'adempire alle prescrizioni del presente articolo, non sono tenuti a rivelare ***segreti commerciali, quali definiti all'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2016/943.***

4. I fornitori di servizi di intermediazione online e i fornitori di motori di ricerca online, nell'adempire alle prescrizioni del presente articolo, non sono tenuti a rivelare ***informazioni che potrebbero con ragionevole certezza ingannare i consumatori attraverso la manipolazione dei risultati di ricerca. Il presente articolo lascia impregiudicata la direttiva (UE) 2016/943.***

## Emendamento 91

### Proposta di regolamento Articolo 5 – paragrafo 4 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***4 bis. Per aiutare i fornitori di servizi di intermediazione online e i fornitori di***

*motori di ricerca online a conformarsi con i requisiti del presente articolo e con l'applicazione di questi ultimi, la Commissione accompagna i requisiti in materia di trasparenza di cui al presente articolo con appositi orientamenti.*

## **Emendamento 92**

### **Proposta di regolamento Articolo 5 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

#### *Articolo 5 bis*

##### *Prodotti e servizi accessori*

*1. Se ai consumatori sono offerti prodotti e servizi accessori, inclusi prodotti finanziari, tramite un servizio di intermediazione online, da parte del fornitore del servizio di intermediazione online o da parte di terzi, i fornitori del servizio di intermediazione online stabiliscono, nei loro termini e condizioni, una descrizione del tipo di prodotti e servizi accessori offerti e una descrizione che indichi se e in quali condizioni l'utente commerciale sia anch'egli autorizzato a offrire i loro prodotti e servizi accessori attraverso il servizio di intermediazione online.*

*2. Il fornitore del servizio di intermediazione online, su richiesta dell'utente commerciale, fornisce un elenco dei prodotti o servizi accessori offerti a complemento e in aggiunta ai prodotti o servizi accessori offerti dall'utente commerciale. Al momento dell'offerta dei prodotti e servizi accessori, i fornitori di servizi di intermediazione online indicano in modo chiaro e visibile chi fornisce i prodotti e servizi accessori.*

## Emendamento 93

### Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 1 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***1 bis. I fornitori di servizi di ricerca online predispongono una descrizione di qualunque trattamento differenziato che riservino o possano riservare ai prodotti o ai servizi offerti ai consumatori attraverso i motori di ricerca online dal fornitore di servizi stesso o da utenti titolari di siti web aziendali controllati da detto fornitore, da un lato, e ad altri titolari di siti web aziendali, dall'altro.***

## Emendamento 94

### Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 2 – parte introduttiva

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

2. La descrizione di cui ***al paragrafo 1*** riguarda come minimo, se del caso, qualsiasi trattamento differenziato derivante da misure specifiche adottate dal fornitore di servizi di intermediazione online, o da un suo comportamento, relativamente ai seguenti elementi:

2. La descrizione di cui ***ai paragrafi 1 e 1 bis*** riguarda come minimo, se del caso, qualsiasi trattamento differenziato derivante da misure specifiche adottate dal fornitore di servizi di intermediazione ***online o dal fornitore di motori di ricerca*** online, o da un suo comportamento, relativamente ai seguenti elementi:

## Emendamento 95

### Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera a

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

a) accesso che il fornitore, o gli utenti commerciali controllati da tale fornitore, possono avere ai dati personali o ad altri dati, o a entrambi, forniti dagli utenti commerciali o dai consumatori per l'uso dei servizi di intermediazione online in

a) accesso che il fornitore, o gli utenti commerciali controllati da tale fornitore, possono avere ai dati personali o ad altri dati, o a entrambi, forniti dagli utenti commerciali, ***dagli utenti di siti web aziendali*** o dai consumatori per l'uso dei

questione o generati tramite la fornitura di tali servizi;

servizi di intermediazione **online o dei motori di ricerca** online in questione o generati tramite la fornitura di tali servizi;

## Emendamento 96

### Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera b

#### *Testo della Commissione*

b) posizionamento;

#### *Emendamento*

b) posizionamento **e impostazioni preconfigurate relativi ai beni o servizi offerti ai consumatori attraverso i servizi di intermediazione online dal fornitore di servizi stesso o da utenti commerciali controllati da detto fornitore, da un lato, e da altri utenti commerciali, dall'altro;**

## Emendamento 97

### Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera c

#### *Testo della Commissione*

c) qualunque corrispettivo diretto o indiretto addebitato per l'uso dei servizi di intermediazione online in questione;

#### *Emendamento*

c) qualunque corrispettivo diretto o indiretto addebitato per l'uso dei servizi di intermediazione online **o i motori di ricerca online** in questione **o qualunque servizio accessorio, e qualunque vantaggio tecnico o economico che non si estende agli altri utenti commerciali o utenti di siti web aziendali;**

## Emendamento 98

### Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera d

#### *Testo della Commissione*

d) accesso a servizi direttamente connessi o complementari al servizio di intermediazione online in questione o

#### *Emendamento*

d) accesso a servizi **o funzionalità** direttamente connessi o complementari al servizio di intermediazione **online o al**

condizioni per il loro uso.

*motore di ricerca* online in questione o  
condizioni per il loro uso.

---

## **Emendamento 99**

### **Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 2 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***2 bis. I fornitori di servizi di intermediazione online trattano i beni o servizi offerti ai consumatori tramite detti servizi di intermediazione online offerti dal fornitore stesso o da qualsiasi utente commerciale controllato da detto fornitore, da un lato, e i beni o servizi concorrenti offerti tramite i servizi di intermediazione online da altri utenti commerciali, dall'altro, a parità di condizioni, senza discriminazioni, a meno che tale trattamento differenziato non sia applicato in modo non discriminatorio tra tutti gli altri utenti commerciali e possa essere oggettivamente giustificato ai sensi dei principi generali del diritto dell'UE. Qualsiasi trattamento differenziato non pregiudica la possibilità per il consumatore di accedere e utilizzare i beni e servizi di sua preferenza tra quelli offerti tramite il servizio di intermediazione online.***

## **Emendamento 100**

### **Proposta di regolamento Articolo 6 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***Articolo 6 bis***

***Pratiche commerciali sleali  
I fornitori di servizi di intermediazione***

*online non intraprendono pratiche commerciali sleali quali elencate all'allegato I. Tale elenco non pregiudica altri atti normativi unionali o nazionali che gli Stati membri applicano in conformità del diritto dell'Unione né gli obblighi dei fornitori di servizi di intermediazione online che derivano da tale diritto.*

## **Emendamento 101**

### **Proposta di regolamento Articolo 7 – paragrafo 1 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***1 bis. I fornitori di motori di ricerca online forniscono una descrizione, disponibile sui motori di ricerca online di detti fornitori, relativa all'accesso tecnico, o alla mancanza di accesso, degli utenti commerciali ai dati personali o ad altri dati, o a entrambi, forniti dagli utenti di siti web aziendali o dai consumatori per l'uso dei motori di ricerca online in questione o generati tramite la fornitura di tali servizi.***

## **Emendamento 102**

### **Proposta di regolamento Articolo 7 – paragrafo 2 – parte introduttiva**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

2. ***Mediante la*** descrizione di cui al paragrafo 1, ***i*** fornitori di servizi di intermediazione online ***informano*** adeguatamente gli utenti commerciali come minimo dei seguenti aspetti:

2. ***La*** descrizione di cui al paragrafo 1 ***o 1 bis offerta dai*** fornitori di servizi di intermediazione online ***o dai fornitori di motori di ricerca online informa*** adeguatamente gli utenti commerciali ***o gli utenti titolari di siti web aziendali*** come minimo dei seguenti aspetti:

## **Emendamento 103**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 7 – paragrafo 2 – lettera a**

*Testo della Commissione*

a) la possibilità o meno del fornitore di servizi di intermediazione online di accedere ai dati personali o ad altri dati, o a entrambi, che gli utenti commerciali o consumatori forniscono per l'uso dei servizi di intermediazione online in questione o generati tramite la fornitura di tali servizi e, in caso di accesso, a quali categorie di tali dati e a quali condizioni;

*Emendamento*

a) la possibilità o meno del fornitore di servizi di intermediazione online **o del fornitore di motori di ricerca online** di accedere ai dati personali o ad altri dati, o a entrambi, che gli utenti commerciali **o utenti titolari di un sito web aziendale** o consumatori forniscono per l'uso dei servizi di intermediazione online in questione o generati tramite la fornitura di tali servizi e, in caso di accesso, a quali categorie di tali dati e a quali condizioni;

**Emendamento 104**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 7 – paragrafo 2 – lettera b**

*Testo della Commissione*

b) la possibilità o meno di un utente commerciale di accedere ai dati personali o ad altri dati, o a entrambi, da lui forniti in relazione al suo uso dei servizi di intermediazione online in questione o generati tramite la fornitura di tali servizi o forniti dai consumatori dei suoi beni e servizi e, in caso di accesso, a quali categorie di tali dati e a quali condizioni;

*Emendamento*

b) la possibilità o meno di un utente commerciale **o di un utente titolare di un sito web aziendale** di accedere ai dati personali o ad altri dati, o a entrambi, da lui forniti in relazione al suo uso dei servizi di intermediazione **online o di motori di ricerca** online in questione o generati tramite la fornitura di tali servizi o forniti dai consumatori dei suoi beni e servizi e, in caso di accesso, a quali categorie di tali dati e a quali condizioni;

**Emendamento 105**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 7 – paragrafo 2 – lettera c**

*Testo della Commissione*

c) ad integrazione della lettera b), la possibilità o meno di un utente commerciale di accedere ai dati personali o ad altri dati, o a entrambi, anche in forma

*Emendamento*

c) ad integrazione della lettera b), la possibilità o meno di un utente commerciale **o di un utente titolare di un sito web aziendale** di accedere ai dati



aggregata, forniti o generati mediante la fornitura di servizi di intermediazione online a tutti gli utenti commerciali e ai relativi consumatori e, in caso di accesso, a quali categorie di tali dati e a quali condizioni.

personali o ad altri dati, o a entrambi, anche in forma aggregata, forniti o generati mediante la fornitura di servizi di intermediazione online ***o di motori di ricerca online*** a tutti gli utenti commerciali ***o utenti titolari di siti web aziendali*** e ai relativi consumatori e, in caso di accesso, a quali categorie di tali dati e a quali condizioni.

## **Emendamento 106**

### **Proposta di regolamento Articolo 7 – paragrafo 2 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***2 bis. Gli utenti commerciali hanno il diritto di ricevere valutazioni e recensioni in forma anonima o altri dati in forma aggregata e anonima relativi alle valutazioni e recensioni sui servizi di intermediazione online, indipendentemente dal fatto che abbiano fornito tali dati al fornitore di servizi di intermediazione online, in un formato strutturato comunemente utilizzato e leggibile da computer.***

## **Emendamento 107**

### **Proposta di regolamento Articolo 7 – paragrafo 2 ter (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***2 ter. Il fornitore di servizi di intermediazione online non rivela a terzi per ragioni commerciali, anche all'interno della propria struttura aziendale, i dati generati dalle operazioni degli utenti commerciali, senza il loro esplicito consenso. Il presente paragrafo non si applica quando un fornitore di servizi di intermediazione online è tenuto***

*ad adempiere a un obbligo giuridico che gli impone di comunicare i dati generati dalle operazioni di un utente commerciale.*

## Emendamento 108

### Proposta di regolamento Articolo 7 – paragrafo 2 quater (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*2 quater. Il presente regolamento non pregiudica l'applicazione del regolamento (UE) 2016/679.*

## Emendamento 109

### Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 1

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

1. *Qualora, nell'ambito della fornitura dei loro servizi, i fornitori di servizi di intermediazione online **limitino** la capacità degli utenti commerciali di offrire gli stessi beni e servizi ai consumatori a condizioni diverse **tramite mezzi che non siano i suddetti** servizi, essi **includono nei loro termini e nelle loro condizioni le ragioni di tale limitazione e le rendono facilmente accessibili al pubblico. Tra tali ragioni figurano le principali valutazioni di ordine economico, commerciale o giuridico.***

1. *I fornitori di servizi di intermediazione online **non limitano** la capacità degli utenti commerciali di offrire gli stessi beni e servizi ai consumatori a condizioni diverse **o uguali tramite altri** servizi di **intermediazione online.***

## Emendamento 110

### Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 1 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*1 bis. Per eventuali altre limitazioni ai fini di offrire condizioni differenti attraverso*

*strumenti diversi da quelli vietati al paragrafo 1, i fornitori di servizi di intermediazione online che limitano la capacità degli utenti commerciali di offrire gli stessi beni e servizi ai consumatori a condizioni diverse tramite mezzi che non siano i suddetti servizi, includono nei loro termini e nelle loro condizioni le ragioni di tale limitazione e le rendono facilmente accessibili al pubblico. Tra tali ragioni figurano le principali valutazioni di ordine economico, commerciale o giuridico. Tali limitazioni sono proporzionate e sono giustificate da un interesse legittimo del fornitore.*

## **Emendamento 111**

### **Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 2**

#### *Testo della Commissione*

*2. L'obbligo di cui al paragrafo 1 non pregiudica eventuali divieti o limitazioni per quanto riguarda l'imposizione di simili restrizioni derivanti dall'applicazione di altre norme dell'Unione o da norme nazionali conformi al diritto dell'Unione e alle quali sono soggetti i fornitori di servizi di intermediazione online.*

#### *Emendamento*

*2. Gli Stati membri possono proibire o circoscrivere le limitazioni di cui al paragrafo 1 bis o altre limitazioni, fatta eccezione per quelle di cui al paragrafo 1, nelle loro norme nazionali adottate in conformità del diritto dell'Unione.*

## **Emendamento 112**

### **Proposta di regolamento Articolo 9 – paragrafo 1 – comma 2 –parte introduttiva**

#### *Testo della Commissione*

Il sistema interno di gestione dei reclami deve essere facilmente accessibile **agli** utenti commerciali. Permette di presentare reclami direttamente al fornitore in questione in merito alle seguenti questioni:

#### *Emendamento*

Il sistema interno di gestione dei reclami deve essere facilmente accessibile **e gratuito per gli** utenti commerciali **e garantire tale gestione in un lasso di tempo ragionevole. Esso si basa sui principi della trasparenza e della parità di**

**trattamento.** Permette di presentare reclami direttamente al fornitore in questione in merito alle seguenti questioni:

### Emendamento 113

#### Proposta di regolamento

##### Articolo 9 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera a

###### *Testo della Commissione*

a) presunta inadempienza, da parte del fornitore, degli obblighi giuridici stabiliti dal presente regolamento con **conseguente pregiudizio del** reclamante;

###### *Emendamento*

a) presunta inadempienza, da parte del fornitore, degli obblighi giuridici stabiliti dal presente regolamento con **conseguenze per il** reclamante;

### Emendamento 114

#### Proposta di regolamento

##### Articolo 9 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera b

###### *Testo della Commissione*

b) problemi tecnologici che si ricollegano direttamente alla fornitura dei servizi di intermediazione online e che **pregiudicano il** reclamante in modo non trascurabile;

###### *Emendamento*

b) problemi tecnologici che si ricollegano direttamente alla fornitura dei servizi di intermediazione online e che **si ripercuotono sul** reclamante in modo non trascurabile;

### Emendamento 115

#### Proposta di regolamento

##### Articolo 9 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera c

###### *Testo della Commissione*

c) misure o comportamenti adottati dal fornitore direttamente connessi alla fornitura dei servizi di intermediazione online e che **pregiudicano il** reclamante in modo non trascurabile.

###### *Emendamento*

c) misure o comportamenti adottati dal fornitore direttamente connessi alla fornitura dei servizi di intermediazione online e che **si ripercuotono sul** reclamante in modo non trascurabile.

### Emendamento 116

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera b**

*Testo della Commissione*

b) trattano i reclami in modo rapido ed efficace, tenendo conto dell'importanza e della complessità dei problemi sollevati;

*Emendamento*

b) trattano i reclami in modo rapido ed efficace, tenendo conto dell'importanza e della complessità dei problemi sollevati, ***fornendo comunque una prima risposta entro 15 giorni;***

**Emendamento 117**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera c**

*Testo della Commissione*

c) comunicano individualmente al reclamante l'esito del processo interno di gestione dei reclami, utilizzando un linguaggio chiaro e ***privo di ambiguità***.

*Emendamento*

c) comunicano individualmente al reclamante l'esito del processo interno di gestione dei reclami, utilizzando un linguaggio chiaro e ***intelligibile***.

**Emendamento 118**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 9 – paragrafo 4 – comma 1**

*Testo della Commissione*

I fornitori di servizi di intermediazione online forniscono ***annualmente*** informazioni sul funzionamento e l'efficacia del loro sistema interno di gestione dei reclami e le mettono a disposizione del pubblico.

*Emendamento*

I fornitori di servizi di intermediazione online forniscono informazioni sul funzionamento e l'efficacia del loro sistema interno di gestione dei reclami e le mettono a disposizione del pubblico. ***Essi tengono aggiornate tali informazioni.***

**Emendamento 119**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 9 – paragrafo 4 – comma 2**

*Testo della Commissione*

Tra tali informazioni figurano il numero totale di reclami presentati, ***l'oggetto dei***

*Emendamento*

Tra tali informazioni figurano il numero totale di reclami presentati, ***i tipi principali***

reclami, il tempo necessario a trattarli e *le decisioni prese in merito*.

*di* reclami, il tempo *medio* necessario a trattarli e *informazioni aggregate relative all'esito dei reclami*.

## Emendamento 120

### Proposta di regolamento Articolo 10 – paragrafo 3

#### *Testo della Commissione*

3. I fornitori di servizi di intermediazione online s'impegnano in buona fede in ogni tentativo di raggiungere un accordo con la mediazione di uno dei mediatori che hanno indicato in conformità del paragrafo 1, al fine di raggiungere un accordo sulla risoluzione della controversia.

#### *Emendamento*

3. I fornitori di servizi di intermediazione online *e gli utenti commerciali* s'impegnano in buona fede in ogni tentativo di raggiungere un accordo con la mediazione di uno dei mediatori che hanno indicato in conformità del paragrafo 1, al fine di raggiungere un accordo sulla risoluzione della controversia.

## Emendamento 121

### Proposta di regolamento Articolo 10 – paragrafo 4

#### *Testo della Commissione*

4. I fornitori di servizi di intermediazione online sostengono una parte ragionevole dei costi totali della mediazione in ogni singolo caso. La parte ragionevole dei costi totali della mediazione è determinata in base alla proposta del mediatore, tenendo conto di tutti gli elementi pertinenti del caso di specie, in particolare la fondatezza delle affermazioni delle parti della controversia, il comportamento delle parti, nonché le dimensioni e la capacità finanziaria di una parte rispetto all'altra. I fornitori di servizi di intermediazione online, tuttavia, sostengono *in ogni caso* almeno la metà del costo totale.

#### *Emendamento*

4. I fornitori di servizi di intermediazione online sostengono una parte ragionevole dei costi totali della mediazione in ogni singolo caso. La parte ragionevole dei costi totali della mediazione è determinata in base alla proposta del mediatore, tenendo conto di tutti gli elementi pertinenti del caso di specie, in particolare la fondatezza delle affermazioni delle parti della controversia, il comportamento delle parti, nonché le dimensioni e la capacità finanziaria di una parte rispetto all'altra. I fornitori di servizi di intermediazione online, tuttavia, sostengono almeno la metà del costo totale, *tranne ove il mediatore stabilisca che l'utente commerciale non ha agito in buona fede o cerca di abusare del*

*procedimento di mediazione.*

## **Emendamento 122**

### **Proposta di regolamento Articolo 10 – paragrafo 4 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***4 bis. I fornitori di servizi di intermediazione online non sono tenuti a impegnarsi in una mediazione, se l'utente commerciale avvia un procedimento su un argomento in relazione al quale l'utente commerciale ha precedentemente avviato un procedimento chiedendo una mediazione, e il mediatore ha accertato che in quel caso l'utente commerciale non ha agito in buona fede. I fornitori di servizi di intermediazione online non sono altresì tenuti a impegnarsi in una mediazione con utenti commerciali che hanno ripetutamente sottoposto a mediazione casi in cui il tentativo di mediazione non ha avuto successo.***

## **Emendamento 123**

### **Proposta di regolamento Articolo 10 – paragrafo 5**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

5. Il tentativo di raggiungere un accordo ricorrendo alla mediazione per risolvere una controversia a norma del presente articolo non pregiudica il diritto dei fornitori di servizi di intermediazione online e degli utenti commerciali interessati di promuovere un'azione giudiziaria in qualsiasi momento durante o dopo il processo di mediazione.

5. Il tentativo di raggiungere un accordo ricorrendo alla mediazione per risolvere una controversia a norma del presente articolo non pregiudica il diritto dei fornitori di servizi di intermediazione online e degli utenti commerciali interessati di promuovere un'azione giudiziaria in qualsiasi momento ***prima***, durante o dopo il processo di mediazione.

## **Emendamento 124**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 10 – paragrafo 5 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***5 bis. I fornitori di servizi di intermediazione online stabiliscono e rendono facilmente accessibili al pubblico informazioni sul funzionamento e l'efficacia della mediazione in relazione alle loro attività. Essi tengono aggiornate tali informazioni.***

***Tra tali informazioni figurano il numero totale di casi di mediazione, i tipi principali di casi di mediazione, il tempo medio necessario per trattarli e informazioni aggregate relative all'esito di tali casi.***

**Emendamento 125**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 11 – comma 1**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

La Commissione ***incoraggia*** i fornitori di servizi di intermediazione online, le organizzazioni e le associazioni che li rappresentano a istituire, individualmente o congiuntamente, una o più organizzazioni di servizi di mediazione che soddisfino i requisiti di cui all'articolo 10, paragrafo 2, al fine specifico di agevolare la risoluzione extragiudiziale delle controversie con gli utenti commerciali, che insorgano nell'ambito della fornitura di servizi di intermediazione online, tenendo conto in particolare della natura transfrontaliera dei servizi di intermediazione online.

La Commissione ***e gli Stati membri incoraggiano*** i fornitori di servizi di intermediazione online, le organizzazioni e le associazioni che li rappresentano a istituire, individualmente o congiuntamente, una o più organizzazioni di servizi di mediazione che soddisfino i requisiti di cui all'articolo 10, paragrafo 2, al fine specifico di agevolare la risoluzione extragiudiziale delle controversie con gli utenti commerciali, che insorgano nell'ambito della fornitura di servizi di intermediazione online, tenendo conto in particolare della natura transfrontaliera dei servizi di intermediazione online.

**Emendamento 126**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 12 – paragrafo 1 bis (nuovo)**



*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***1 bis. Gli Stati membri provvedono a che i rispettivi organismi pubblici competenti istituiscano un registro degli atti illeciti che sono stati oggetto di ordini di ingiunzione dinanzi agli organi giurisdizionali nazionali, al fine di creare una base di migliori pratiche e informazioni per gli organismi pubblici di altri Stati membri o altre autorità.***

## **Emendamento 127**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 12 – paragrafo 2 – comma 1 – parte introduttiva**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

Le organizzazioni o le associazioni hanno il diritto di cui al paragrafo 1 soltanto se, al momento di promuovere l'azione, **soddisfano** tutti i seguenti requisiti:

Le organizzazioni o le associazioni hanno il diritto di cui al paragrafo 1 soltanto se, al momento di promuovere l'azione **e per la durata della stessa, continuano a soddisfare** tutti i seguenti requisiti:

## **Emendamento 128**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 12 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera b**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

b) perseguono obiettivi nell'interesse collettivo di un gruppo di utenti commerciali o di utenti titolari di siti web aziendali che rappresentano;

b) perseguono obiettivi, **pubblicamente dichiarati nel loro statuto o in un altro pertinente documento relativo alla governance**, nell'interesse collettivo di un gruppo di utenti commerciali o di utenti titolari di siti web aziendali che rappresentano;

## **Emendamento 129**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 12 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera c**

*Testo della Commissione*

c) non hanno scopo di lucro.

*Emendamento*

c) non hanno scopo di lucro **e sono trasparenti in merito alla propria fonte di finanziamento.**

**Emendamento 130**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 12 – paragrafo 2 – comma 2**

*Testo della Commissione*

*Negli* Stati membri **in cui sono istituiti** organismi pubblici, **questi ultimi** hanno il diritto di cui al paragrafo 1 qualora siano incaricati di difendere gli interessi collettivi di utenti commerciali o utenti titolari di siti web aziendali o di garantire il rispetto delle prescrizioni di cui al presente regolamento, in conformità del diritto nazionale dello Stato membro interessato.

*Emendamento*

**Gli** Stati membri **istituiscono o nominano** organismi pubblici **per le finalità di cui al presente articolo. Detti organismi** hanno il diritto di cui al paragrafo 1 qualora siano incaricati di difendere gli interessi collettivi di utenti commerciali o utenti titolari di siti web aziendali o di garantire il rispetto delle prescrizioni di cui al presente regolamento, in conformità del diritto nazionale dello Stato membro interessato.

**Emendamento 131**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 12 – paragrafo 3**

*Testo della Commissione*

3. Il diritto di cui al paragrafo 1 non pregiudica i diritti degli utenti commerciali e degli utenti titolari di siti web aziendali di adire individualmente i giudici nazionali competenti, in conformità del diritto dello Stato membro in cui l'azione è promossa, per risolvere eventuali inadempienze delle prescrizioni pertinenti del presente regolamento da parte dei fornitori di servizi di intermediazione online.

*Emendamento*

3. Il diritto di cui al paragrafo 1 non pregiudica i diritti degli utenti commerciali e degli utenti titolari di siti web aziendali di adire individualmente i giudici nazionali competenti, in conformità del diritto dello Stato membro in cui l'azione è promossa, per risolvere eventuali inadempienze delle prescrizioni pertinenti del presente regolamento da parte dei fornitori di servizi di intermediazione online **o dei fornitori di motori di ricerca online.**

## **Emendamento 132**

### **Proposta di regolamento Articolo 12 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

#### *Articolo 12 bis*

##### *Autorità responsabili dell'applicazione*

- 1. Ogni Stato membro designa uno o più organismi responsabili dell'adeguata ed efficace applicazione del presente regolamento. L'organismo responsabile dell'efficace applicazione del presente regolamento può essere lo stesso organismo di cui all'articolo 12.*
- 2. Gli Stati membri stabiliscono le norme che prevedono le misure applicabili alle violazioni delle disposizioni del presente regolamento e ne garantiscono l'attuazione. Le misure previste devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive.*
- 3. Le misure di cui al paragrafo 2 sono comunicate alla Commissione e pubblicate sul sito internet di quest'ultima.*

## **Emendamento 133**

### **Proposta di regolamento Articolo 12 ter (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

#### *Articolo 12 ter*

##### *Sorveglianza*

*Gli Stati membri monitorano attentamente l'attuazione del presente regolamento e designano le autorità nazionali per richiedere ai fornitori di servizi di intermediazione online e di motori di ricerca online di presentare le informazioni pertinenti, necessarie per il monitoraggio e l'applicazione del presente regolamento da parte dell'organismo o*

*degli organismi di cui all'articolo 12 bis. Le informazioni raccolte da tali autorità sono fornite alla Commissione e all'osservatorio UE delle piattaforme, su richiesta.*

## Emendamento 134

### Proposta di regolamento Articolo 13 – paragrafo 1

#### *Testo della Commissione*

1. La Commissione incoraggia i fornitori di servizi di intermediazione online e le organizzazioni e associazioni che li rappresentano a elaborare codici di condotta intesi a contribuire alla corretta applicazione del presente regolamento, tenendo conto delle specificità dei diversi settori in cui sono forniti i servizi di intermediazione online e delle caratteristiche specifiche delle microimprese e delle piccole e medie imprese.

#### *Emendamento*

1. La Commissione incoraggia i fornitori di servizi di intermediazione online e le organizzazioni e associazioni che li rappresentano, ***assieme agli utenti commerciali, incluse le PMI e le microimprese e le organizzazioni che le rappresentano***, a elaborare codici di condotta intesi a contribuire alla corretta applicazione del presente regolamento, tenendo conto delle specificità dei diversi settori in cui sono forniti i servizi di intermediazione online e delle caratteristiche specifiche delle microimprese e delle piccole e medie imprese.

## Emendamento 135

### Proposta di regolamento Articolo 13 – paragrafo 2 bis (nuovo)

#### *Testo della Commissione*

#### *Emendamento*

***2 bis. Qualora un servizio di intermediazione online operi principalmente in un unico settore in cui esiste ed è ampiamente utilizzato un codice di condotta settoriale, la Commissione incoraggia il fornitore del servizio di intermediazione online ad adottare e applicare il codice di condotta settoriale.***

## Emendamento 136

### Proposta di regolamento Articolo 13 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

#### *Articolo 13 bis*

##### *Osservatorio UE delle piattaforme*

*Oltre a quelli previsti all'articolo 2 della decisione della Commissione C(2018) 2393, l'osservatorio UE delle piattaforme svolge i compiti seguenti:*

- a) monitoraggio e valutazione dell'attuazione del presente regolamento e in particolare analisi degli effetti dell'allegato I sul mercato, tenendo conto della giurisprudenza dell'Unione e dei tribunali nazionali; nonché*
- b) formulare raccomandazioni ai sensi dell'articolo 14 rivolte alla Commissione europea per la revisione del presente regolamento.*

## Emendamento 137

### Proposta di regolamento Articolo 14 – paragrafo 1

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

1. Entro il [date: **three years** after the date of **entry into force**] e successivamente ogni tre anni, la Commissione procede a una valutazione del presente regolamento e presenta una relazione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo.

1. Entro il [date: **18 months** after the date of **application**] e successivamente ogni tre anni, la Commissione procede a una valutazione del presente regolamento e presenta una relazione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo.

## Emendamento 138

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 14 – paragrafo 2**

*Testo della Commissione*

2. La prima valutazione del presente regolamento è svolta, in particolare, allo scopo di ***stabilire se gli obblighi di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 siano stati rispettati, quali ripercussioni abbiano avuto sull'economia delle piattaforme online e se sia necessario aggiungere altre norme, anche riguardanti l'applicazione, per garantire che il contesto dell'attività commerciale online nel mercato interno sia equo, prevedibile, sostenibile e sicuro.***

*Emendamento*

2. La prima valutazione del presente regolamento è svolta, in particolare, allo scopo di:

- a) stabilire se gli obblighi di cui agli articoli da 3 a 8 siano stati rispettati e quali ripercussioni abbiano avuto sull'economia delle piattaforme online;***
- b) valutare le ripercussioni e l'efficacia degli eventuali codici di condotta stabiliti per migliorare l'equità e la trasparenza;***
- c) analizzare ulteriormente i problemi causati dalla dipendenza degli utenti commerciali dai servizi di intermediazione online, nonché i problemi causati dalle pratiche commerciali sleali adottate dai fornitori di servizi di intermediazione online, e determinare inoltre in che misura tali pratiche siano ancora diffuse;***
- d) esaminare se la concorrenza tra i beni o servizi offerti da un utente commerciale e i beni o servizi offerti o controllati da un fornitore di servizi di intermediazione online costituisca concorrenza leale, e se i fornitori di servizi di intermediazione online utilizzino impropriamente informazioni privilegiate al riguardo;***
- e) valutare gli effetti del presente regolamento su eventuali squilibri a livello delle relazioni tra i fornitori di sistemi operativi e i loro utenti commerciali;***
- f) valutare se l'ambito di applicazione del regolamento, in particolare per quanto***

*riguarda la definizione di "utente commerciale", sia adeguato, nel senso che non incoraggia il falso lavoro autonomo;*

*g) rivedere, a seguito delle raccomandazioni dell'osservatorio delle piattaforme ai sensi dell'articolo 13 bis, l'elenco delle pratiche commerciali sleali di cui all'allegato I;*

*La valutazione stabilisce se siano necessarie disposizioni supplementari, incluse disposizioni di attuazione, per garantire che il contesto dell'attività commerciale online nel mercato interno sia equo, prevedibile, sostenibile e sicuro. Ultimata la valutazione, la Commissione adotta misure adeguate, che possono includere proposte legislative.*

## **Emendamento 139**

### **Proposta di regolamento Articolo 14 – paragrafo 4**

#### *Testo della Commissione*

4. Nell'eseguire la valutazione del presente regolamento, la Commissione tiene conto dei pareri e delle relazioni presentate dal gruppo di esperti dell'osservatorio *dell'economia* delle piattaforme *online*, istituito in conformità della decisione C(2018)2393 della Commissione. *La Commissione tiene inoltre conto, se del caso, del contenuto e del funzionamento degli eventuali codici di condotta di cui all'articolo 13.*

#### *Emendamento*

4. Nell'eseguire la valutazione del presente regolamento, la Commissione tiene conto dei pareri e delle relazioni presentate dal gruppo di esperti dell'osservatorio *UE* delle piattaforme, istituito in conformità della decisione C(2018)2393 della Commissione *e tenendo nella dovuta considerazione i compiti aggiuntivi dell'osservatorio UE delle piattaforme quali stabiliti all'articolo 13 bis.*

## **Emendamento 140**

### **Proposta di regolamento Articolo 15 – paragrafo 2**

*Testo della Commissione*

2. Esso si applica a decorrere dal [date: **six** months following the day of its publication].

*Emendamento*

2. Esso si applica a decorrere dal [date: **nine** months following the day of its publication].

**Emendamento 141**

**Proposta di regolamento  
Allegato I (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*Allegato I*

*Pratiche commerciali che possono essere considerate sleali in qualsiasi circostanza*

- a) imporre clausole in modo unilaterale agli utenti commerciali, al fine di trasferire loro la responsabilità, in modo tale da contravvenire agli obblighi dei servizi di intermediazione online, quali stabiliti agli articoli da 12 a 15 della direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;*
- b) proporre clausole contrattuali retroattive che sono dannose per le imprese;*
- c) conservare il diritto legale di usare le informazioni dell'utente commerciale oltre quanto specificato nel contratto dopo la scadenza del contratto tra il fornitore di servizi di intermediazione online e tale utente;*
- d) mantenere qualsiasi clausola o perseguire qualsiasi pratica che renda eccessivamente difficile per un utente commerciale ricorrere al suo diritto contrattuale di interrompere il rapporto con un fornitore di servizi di intermediazione online o che scoraggi in modo indebito un utente commerciale dall'interrompere un contratto;*
- e) interferire nella relazione commerciale tra utenti commerciali concorrenti e consumatori al di fuori di*



*tali attività che sono avviate sul servizio di  
intermediazione online.*